

DIBATTITI

GUIDO ROSSI

Spunti critici sulla nuova regola di giudizio della 'ragionevole previsione di condanna'

Con la riforma del processo penale, il Legislatore ha inteso porre un mutamento in ordine ad un'importante regola di giudizio. Si passa dalla "sostenibilità dell'accusa in giudizio" alla "ragionevole previsione di condanna".

Tale scelta è stata adottata in ossequio alla volontà deflattiva della riforma del processo penale.

Ponendo in essere una disamina della disciplina dell'udienza preliminare dall'entrata in vigore del codice fino ad oggi, si proverà a comprendere se la riforma in questione riuscirà finalmente a garantire la ragionevole durata del processo.

Critical points on the new rule of judgment of the reasonable prediction of sentencing.

With the reform of the criminal trial, the Legislator intends to change an important rule of judgment.

We move from the "sustainability of the accusation in court" to the "reasonable prediction of conviction".

This choice was adopted in compliance with the deflationary will of the reform of the criminal trial.

By carrying out an examination of the rules of the preliminary hearing from the entry into force of the code until today, we will try to understand if the reform in question will finally be able to guarantee the reason for the duration of the process.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La regola di giudizio in udienza preliminare nel codice del 1988. - 2.1 La sostenibilità dell'accusa in giudizio. - 3. L'archetipo della "ragionevole previsione di condanna". 4. L'udienza predibattimentale e le sue criticità - 5. Conclusioni.

1. *Introduzione.* Come è noto, dopo un lungo percorso, è stata pubblicata in data 10 ottobre 2022 G.U. n°38/L la l. 27 settembre 2021 n°134, recante «delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»¹.

La riforma in argomento entrerà in vigore il prossimo 30 dicembre 2022 nella finalità di poter perfezionare misure organizzative già avviate.

¹ Gazz. uff., 10 ottobre 2022, n.38/L., 1 ss.. Sull'andamento ondovigo della riforma cfr. GAITO - LANDI, "L'altare e le (forse inevitabili) vittime". Osservazioni sul processo penale à la Cartabia, in questa Rivista Speciale Riforma Cartabia, 2022 n°2., 1 ss.; MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in questa Rivista, 2022, 2, 1 ss. Definisce «a dir poco labirintico» l'iter che ha condotto all'adozione della delega GIALUZ, Introduzione, in *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, GIALUZ - DELLA TORRE, Torino, 2022, 286.

Il provvedimento normativo di cui trattasi fonda la propria ragion d'essere sul d.d.l. A.C. 2435, presentato alla Camera dei deputati il 13 marzo 2020, dal guardasigilli Bonafede².

A causa dell'emergenza Covid-19, il disegno di legge non è mai stato approvato.

Tuttavia, il suo contenuto è stato recuperato da parte del nuovo Ministro della giustizia Marta Cartabia³ la quale ha istituito, con d.m. 16 marzo 2021, una Commissione di studio presieduta dal Presidente emerito della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi, affinché formulasse i necessari emendamenti⁴.

L'originario disegno di legge, che è stato modificato con alcune proposte avanzate da gruppi qualificati di magistrati, avvocati e professori universitari⁵, è stato quindi approvato dalla Camera dei deputati, il 3 agosto 2021, e dal Senato della Repubblica il 23 settembre 2021⁶.

² Per una panoramica sul richiamato disegno di legge, rubricato «delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello», BRICCHETTI, *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, in www.ilpenalista.it; CANZIO, *ancora una riforma del processo penale?* in *Dir. pen. proc.*, 2021, 5 ss.; DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020: il declino delle garanzie e il (vano) tentativo di accelerare la durata dei processi*, *Ibid.*, 524 ss.; GIALUZ - DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 4/2020, 146 ss.; GIUNCHEDI, *L'insostenibile conciliabilità tra "smart" processo e due process of law (riflessioni minime sul d.d.l. per la riforma del processo penale)*, in *questa Rivista*, 2020, 1, 1 ss.; SPANGHER, *La Riforma Bonafede del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 589 ss.; TRIGGIANI, *La "Riforma Bonafede" della giustizia penale: un anno dall'approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (...anche a scapito delle garanzie difensive)*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, 759 ss..

³ La scelta di eleggere il d.d.l. A.C. 2435 a "base di partenza" per la riforma della giustizia parrebbe giustificata dalla volontà di evitare imbarazzi nell'ambito dell'ampia compagine governativa. Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia, in *questa Rivista*, 2021, 3, 1; PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in www.sistemapenale.it, 2, per cui «in queste condizioni di contesto è quasi un miracolo che si sia giunti nel giro di pochi mesi ad una riforma».

⁴ La Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 (24 maggio 2021) possono leggersi in *Riforma del processo penale, del sistema sanzionatorio e della prescrizione del reato: la relazione finale della Commissione Lattanzi*, in www.sistemapenale.it.

⁵ Si badi che non tutti gli emendamenti della Commissione Lattanzi sono stati recepiti: GIALUZ, *introduzione*, cit., 289-290; SPANGHER, *La riforma Cartabia nel labirinto della politica*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1157, a parere del quale «non sarebbe stato inopportuno che, nel presentare gli emendamenti del Governo, si fossero chiarite le ragioni poste a fondamento delle modifiche sia in relazione all'AC 2435, sia in relazione dell'elaborato della Commissione Lattanzi».

⁶ BASSI - PARODI, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, Milano, 2021, 5 ss.; CANZIO, *Il modello "Cartabia". Organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità*, in www.sistemapenale.it, 1 ss.; GATTA, *Riforma della giustizia penale*, cit., 1

La finalità che la l. n. 134 del 2021 intende raggiungere sono la ragionevole durata del procedimento e il ‘decongestionamento’ del carico giudiziario⁷ ormai stracolmo.

Fatta tale doverosa premessa, è difficile non ritenere come le numerose novelle succedutesi al riguardo abbiano sortito effetti assai poco incoraggianti: basti pensare alla l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando), tesa comunque a garantire la deflazione e il recupero del processo a una durata ragionevole; nonostante ciò, oggi, il legislatore si trova ancora dinanzi ad un nuovo testo⁸ della stessa indole e natura.

Il legislatore, comunque, con la proposta di riforma, si è impegnato alla predisposizione di programmi di giustizia riparativa e di alternative al carcere⁹.

Con ciò sono state previste misure di carattere organizzativo, come quelle relative all’Ufficio per il processo e al Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio dell’efficienza¹⁰.

ss.; LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *questa Rivista*, 2021, 3, 1 ss.; SPANGHER, *La riforma Cartabia nel labirinto della politica*, cit., 1155 ss. Secondo ID., Bonafede, Lattanzi, *Cartabia: tre concezioni (molto diverse) della riforma del processo penale*, in www.penaledp.it, «non si tratta della “riforma” del processo penale, ma piuttosto della correzione – variamente orientata – di quelle che si reputano alcune sue criticità».

⁷ Per dirla con la Relazione finale e le proposte di emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 (24 maggio 2021), cit., 5, «il filo rosso che [...] collega le proposte in materia processuale è costituito dalla riduzione del numero dei procedimenti».

⁸ MANGIARACINA, *Snellimento dell’appello? in La procedura criminale. Quali riforme*. Atti del convegno – Web Conferencing 22-23 ottobre 2020, a cura di MAFFEO, Perugia, 2021, 161. In una prospettiva più generale, MAZZA, *Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent’anni dalla grande riforma*, Torino, 2020, XI osserva come «la parabola del codice di procedura penale sia racchiusa in questi numeri: 30 anni di vigenza, 1.352 interventi di modifica, di media 45 all’anno, quasi 4 ogni mese, 1 alla settimana».

⁹ BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 111 ss.; DEI - CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell’ambito della legge delega Cartabia*, cit., 4 ss.; MANNA, *Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa*, in *questa Rivista*, 2021, 2, 1 ss.; PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, cit., 11 ss..

¹⁰ GIALUZ, *Introduzione*, cit., 291; ID., *Le misure organizzative*, in *Giustizia per nessuno. L’inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, GIALUZ - DELLA TORRE, Torino, 2022, 383 ss.; MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflattivi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, in www.laegislazionepenale.eu, 6; MAZZA, *Investire nel personale senza assumere magistrati sarebbe paradossale*, cit.. Inoltre, come ricorda GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘legge Cartabia’*, in www.sistemapenale.it, 15 ottobre 2021, 1, «la parola chiave che, sin dal titolo dei disegni di legge, accomuna le due riforme Cartabia – quella penale e quella civile – è efficienza: efficienza del processo e, con essa, della giustizia. Le due riforme parallele sono espressione di una stagione politica e di una di

Il provvedimento in argomento vanta appena due articoli, che si snodano in un numero considerevole di commi, lettere e numeri.

Il legislatore, tecnicamente, ha previsto interventi anche nei riguardi della disciplina del procedimento per citazione diretta a giudizio¹¹.

Specificatamente, tale modello di accertamento - votato alla semplificazione e alla celerità e, per questo, sprovvisto dell'udienza preliminare quale momento di controllo giurisdizionale sulla fondatezza dell'imputazione¹² - oggi opera per le «contravvenzioni ovvero per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva» e per altre fattispecie di reato elencate nell'art. 550, comma 2, c.p.p..

Ebbene, con la novità legislativa che entrerà a breve in vigore, si è voluto anzitutto ampliare la portata applicativa della norma, facendovi rientrare, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. l), l. n. 134 del 2021, alcuni «delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa», a patto che essi «non presentino rilevanti difficoltà di accertamento»¹³.

pagina della storia della giustizia italiana caratterizzate, come mai prima, da riflessioni e interventi normativi sul tema della qualità e dell'organizzazione della giustizia, intesa come fattore fondamentale per la giustizia. Gli interventi riformatori sono infatti mossi dall'esigenza di raggiungere precisi, concreti e ineludibili obiettivi del P.N.R.R., concordati dal Governo con la Commissione Europea: la riduzione dei tempi del processo entro i prossimi cinque anni, pari, nei tre gradi di giudizio, al 25% nel settore penale»; PULVIRENTI, *dalla 'Riforma Cartabia' una spinta verso l'efficienza anticognitiva*, in *Proc. pen. giust.*, 2022.

¹¹ Sul procedimento di cui agli artt. 550 ss. c.p.p., tra gli altri, CORTESI, *Il procedimento*, in *Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di Spangher, in Trattato di procedura penale, diretto da Spangher, Torino, 2009, vol. IV, t. II, 713 ss.; GARUTI, *Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in *Procedimenti speciali*, a cura di GARUTI, in *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, diretto da SPANGHER-MARANDOLA-GARUTI-KALB, Torino, 2015, vol. III, 552 ss.;

¹² GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., 47 che, diversamente dal passato, le richiamate esigenze di celerità e semplicità oggi si sostanziano solamente nella mancata previsione dell'udienza preliminare; v. anche LONATI, *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica*, cit., 75 ss. e CASSIBBA, *L'udienza preliminare. Struttura e funzioni*, Milano, 2007, 440 ss.

¹³ BASSI - PARODI, *La riforma del sistema penale*, cit., 37 sostengono che l'impatto innovativo del summenzionato criterio di delega dipenderà dalla lettura che il legislatore farà dell'espressione «rilevanti difficoltà di accertamento». AMODIO, *Filtro «intraeco» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 2022, 16, si tratterebbe di uno «snodo di grandissimo rilievo».

La novità più significativa della riforma¹⁴ è rappresentata dalla previsione dell'udienza predibattimentale in camera di consiglio destinata alla verifica dei presupposti per l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere¹⁵.

Si tratta di un istituto interessante, condito di conseguenze, perplessità e dubbi sistematici.

In estrema sintesi, tale novità, prevede che per i procedimenti a citazione diretta ex art. 550 c.p.p. per i quali non è contemplata l'udienza preliminare, sia introdotta una specifica udienza predibattimentale in camera di consiglio dinanzi ad un giudice diverso da quello competente per il dibattimento, nella quale l'organo giudicante dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere se “*gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna*”.

La regola di giudizio anzidetta - opinabile nella sua intrinseca natura - sostituisce il criterio della necessaria sostenibilità dell'accusa in giudizio, tentando così di incidere, in maniera efficace ed efficiente, sull'ormai constatata incapacità dell'udienza preliminare a fungere da reale filtro¹⁶ a quei procedimenti non meritevoli di approfondimento dibattimentale¹⁷.

¹⁴ BASSI - PARODI, *La riforma del sistema penale*, cit., 37. Quasi negli stessi termini si esprime il Parere approvato dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 29 luglio 2021, in www.giurisprudenzapenale.it; AMODIO, *Filtro «intra-neo» e filtro «estraneo» nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 2022, 16, si tratterebbe di uno «snodo di grandissimo rilievo».

¹⁵ ALVINO, *Rifondazione delle “udienze preliminari” e implicazioni di sistema: riflessioni a prima lettura a margine del recente disegno di legge delega di riforma del processo penale*, in *questa Rivista*, 2020, 2, 5 ss.; AMODIO, *Filtro «intra-neo» e filtro «estraneo»*, cit., 18 ss.; BASSI-PARODI, *La riforma del sistema penale*, cit., 37-38; BONTEMPELLI, *Udienza preliminare ed efficienza del sistema*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1152-1153; DE CARO, *Le ambigue prospettive di riforma del processo penale contenute nel d.d.l. n. 2435/2020*, cit., 530; GIALUZ, *La deflazione processuale e sostanziale*, in *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano tra crisi cronica e riforma Cartabia*, GIALUZ - DELLA TORRE, Torino, 2022, 313 ss.; IANNIELLO, *Osservazioni critiche in merito alla udienza filtro per i procedimenti a citazione diretta*, in *Quest. giust.*, 4/2021, 156 ss.; LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”*, cit., 34-35; MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali*, cit., 22 ss.; SPANGHER, *Riforma processo penale: l'udienza predibattimentale del rito monocratico*, in *Il Quotidiano giuridico*, 6 settembre 2021; ID., *L'udienza predibattimentale e il giudizio abbreviato condizionato: dalla Relazione Lattanzi due discutibili novità*, in www.ilpenalista.it, 1-2; TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 143 ss.; ID., *Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica prefigurata nella proposta di riforma della “Commissione Lattanzi”*, in *questa Rivista*, 2021, 2, 1 ss..

¹⁶ CECCHI “*Osservazioni intorno alla ragionevole previsione di condanna*” in *questa Rivista* 2022 n° 2 ‘speciale Riforma Cartabia’ p.20, il quale sull'udienze preliminare a fungere da filtro, ritiene: “Al primo quesito, quello sul “perché? Perché questa continua, quasi spasmodica, ricerca di una regola-guida per

Si tratta di interventi di non poco rilievo posto che risulta trasformato in maniera significativa l'attuale assetto del sistema processuale penale.

Si richiede, dunque, un'articolata riflessione su queste novità presenti nella futura riforma per individuare quali siano le conseguenze (desiderate o meno) che possono derivarne ed indicare i criteri per superare le criticità che sono destinate ad emergere.

2. *La regola di giudizio in udienza preliminare nel codice del 1988.* Storicamente l'udienza preliminare ha rappresentato il passaggio dal procedimento penale alla fase propriamente processuale, con l'esercizio dell'azione penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 416 c.p.p.¹⁷.

Come noto, la fase procedimentale in parola, ha la finalità di evitare che imputazioni basate su compendi investigativi lacunosi o manifestamente infonda-

l'esercizio e la prosecuzione dell'azione penale?», è abbastanza facile - meglio: è abbastanza agile - rispondere. Semplicemente, nel nostro ordinamento l'udienza preliminare non ha funzionato e non sta funzionando a dovere: non filtra, o comunque non filtra quanto e come dovrebbe».

¹⁷ GAITO - LANDI, *“L'altare e le (forse inevitabili) vittime”*. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia, secondo cui: “Segnatamente, l'utopia alloggia sia nella coerenza sistematica delle modifiche normative in osservazione, votate ad un netto spostamento ‘indietro’ dell'equilibrio processuale verso la fase delle indagini preliminari, come illustrato dai commenti del Confronto ed inaudita difesa, sia nella presunta «aleatorietà» del controllo dell'udienza preliminare, che sarebbe strutturalmente inidonea a garantire la prova di resistenza dell'enunciato accusatorio prospettato rispetto «al vaglio dell'escussione incrociata [...] e alle prospettazioni difensive che la difesa abbia ritenuto di non anticipare all'udienza preliminare, riservandone l'emersione al giudizio». È sufficiente calarsi nella quotidianità delle udienze preliminari alla italiana per assodare come detta aleatorietà non derivi dalla irrefragabile centralità gnoseologica del dibattimento, bensì dalla involuzione subita dalla udienza filtro, ormai momento di calendarizzazione delle udienze dibattimentali ad opera di un giudice «passacarte». Nello stesso senso v. FERRUA, *Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *Criminalia*, 2021, 2, 66, per il quale, l'asse del processo è ulteriormente arretrato alla fase investigativa, a danno dell'impostazione accusatoria del rito, proprio dal «doppio richiamo, al termine delle indagini e dell'udienza preliminare, agli ‘elementi tali da determinare’ o non determinare ‘la condanna’»; ALVINO, *Il controllo giudiziale dell'azione penale: appunti a margine della “Riforma Cartabia”*, cit., 14.; Così anche MACCORA - BATTARINO, *Il giudice dell'udienza preliminare nella riforma*, in *Quest. giust.*, 2021, 4, 137. Infine, anche GALATI, *Le “ulteriori informazioni” e i criteri decisori nell'udienza preliminare*, in *L'udienza preliminare*. Atti del Convegno di Urbino 20-22 settembre 1991, Milano, 1992, 112.

¹⁸ Infatti, il codice del 1930 - emanato con il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399 ed entrato in vigore il 1° luglio 1931- non prevedeva l'istituto dell'udienza preliminare. Difatti, l'art. 378 c.p.p. affermava che il giudice istruttore: «pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, tanto nel caso in cui vi è la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, quanto nel caso in cui manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso».

ti giungano in dibattimento¹⁹, in ragione della loro incapacità a sostenere l'accusa in giudizio.

Inoltre, è “luogo” di accesso ai riti alternativi²⁰ i quali rappresentano preziosi strumenti idonei a consentire al “sistema giustizia” di risparmiare risorse e, inoltre, all'imputato di beneficiare di riduzioni di pena in cambio della “rinuncia” a talune garanzie difensive.

Dunque, l'udienza preliminare, persegue una duplice ratio: garanzia del diritto di difesa dell'imputato e, al tempo stesso, di economia processuale.

Sul punto sono illuminanti gli orientamenti espressi dal Parlamento là dove ha assegnato all'udienza preliminare il ruolo di «filtro della richiesta di dibattimento avanzata dal pubblico ministero» (v. Relazione Coco, Senato, p. 12) mettendone in luce la «funzione di decongestione del sistema» (v. Relazione Casini, Camera, p. 16)²¹.

La sua natura intrinseca è quella di evitare giudizi superflui²², ovverosia di frenare le imputazioni azzardate proposte dal pubblico ministero²³, in ossequio al ruolo deflattivo che è chiamata a ricoprire, con la possibilità per l'imputato di scegliere la definizione del procedimento con un rito alternativo.

Inoltre, consente di effettuare un primo controllo sul rispetto dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale ex art. 112 Cost. da parte del giudice, oltre a realizzare «una prima occasione di contatto tra giudice e parti»²⁴.

In tale contesto normativo, i possibili epiloghi decisori dell'udienza preliminare sono descritti dal combinato disposto degli artt. 425 e 429 c.p.p., relativi ai presupposti di emissione di una sentenza di non luogo a procedere e del decreto che dispone il giudizio.

¹⁹ MAZZA, *il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in questa *Rivista (web)* 2022 n°2.

²⁰ TONINI, *Manuale di procedura penale*, XVIII ed., Milano, 2017, 626.

²¹ Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni. (GU Serie Generale n.250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 93), 101.

²² MORISCO, *L'udienza preliminare*, in *Dig. pen.*, I, agg., 2011, 710.

²³ DOMINIONI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, in AA.VV., *Il nuovo processo penale. Dalle indagini preliminari al dibattimento*, Milano, 1989, 69, dove si parla di “filtro delle accuse azzardate”.

²⁴ VIRGILIO, *Profili ideologici ed evolutivi dell'udienza preliminare*, Napoli, 2007, 24. Nonostante esalti il ruolo da ultimo indicato, l'Autore precisa che la funzione di gran lunga primaria dell'udienza preliminare resta quella filtrante.

Come noto, nel codice del 1988, la sentenza di non luogo a procedere poteva essere emessa, solo in presenza di «una causa che estingue(va) il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo»²⁵ anche se, l'esito dell'udienza preliminare era fortemente indirizzato verso il rinvio a giudizio piuttosto che verso la sentenza di non luogo a procedere²⁶.

Dunque, il requisito dell'evidente infondatezza del fatto - che poteva consentire al giudicante di prosciogliere l'imputato solo in presenza della prova della totale innocenza, cui veniva accomunata l'ipotesi in cui mancasse del tutto la prova della colpevolezza²⁷ - non era indispensabile nell'ipotesi di estinzione del reato, di azione penale che non doveva essere iniziata o proseguita, o se il fatto non era previsto dalla legge come reato, ma solo nei casi in cui il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa: la specifica distinzione è stata ritenuta ragionevole, stante la differente tipologia di valutazione giurisdizionale richiesta dall'applicazione delle specifiche causa-

²⁵ La Corte cost., con la sentenza 10 febbraio 1993 n. 41, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 425, co. 1., c.p.p. nella parte in cui prevedeva la possibilità per il giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risultava evidente la non imputabilità della persona sottoposta a processo, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost. In motivazione, la Consulta precisava come la norma in esame privasse l'imputato della fruibilità del dibattimento e del diritto alla prova in ordine alla reg giudicanda, non ragionevolmente bilanciato dal principio di economia processuale. La stessa norma creava una disparità di trattamento rispetto agli imputati in quei procedimenti che non prevedevano l'udienza preliminare (anche nei casi di giudizio direttissimo), laddove l'imputato poteva esercitare appieno il diritto di difesa. Infine, l'incostituzionalità veniva segnalata per mancanza, nell'art. 2 della legge-delega, della non imputabilità tra le cause di non luogo a procedere, in veste di norma interposta tra la disposizione processuale e l'art. 76 Cost..

²⁶ MANFREDI, *I presupposti della sentenza di non luogo a procedere ed il concetto di evidenza probatoria di cui all'art. 425 c.p.p. L'alternativa all'abolizione o facoltatività dell'udienza preliminare*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1992, 649.

²⁷ Cass., Sez. VI, 12/06/1991: «Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta 'evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce reato; il che si verifica sia nell'ipotesi in cui esiste la prova evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato sia nell'ipotesi in cui tale prova manchi totalmente» in senso conforme Cass. Sez. I, 12/01/1993, n. 50.

li, le quali presupponevano una valutazione in diritto e non un giudizio di merito²⁸.

La vecchia formulazione della specifica disposizione normativa rendeva il ruolo dell'udienza preliminare praticamente vano, essendo rari i casi di evidenza circa la non colpevolezza dell'imputato.

Il compito demandato al G.U.P. era finalizzato alla pronuncia di una sentenza che si esprimesse non sulla colpevolezza dell'imputato, ma sull'esercizio dell'azione penale da parte del P.M.²⁹

Il giudice, difatti, veniva chiamato ad una valutazione circa la fondatezza del compendio probatorio cui l'imputazione si sorregge³⁰, mentre l'evidenza della prova circa la causa di non luogo a procedere manifestava una «relazione con le potenzialità probatorie del dibattimento», e sussisteva in tutti quei casi in cui fosse palese che l'istruzione dibattimentale non avrebbe potuto incidere sulla infondatezza dell'accusa risultante dalla richiesta di rinvio a giudizio³¹.

La dottrina ha affermato che i due giudizi si atteggiavano in maniera praticamente identica in ordine al procedimento di valutazione del materiale probatorio, laddove il termine "evidenza" «starebbe piuttosto ad indicare la necessità che il risultato di tale valutazione sia apprezzabile in termini di "certezza": il giudice dell'udienza preliminare pronuncerà quindi una decisione di non luogo a procedere solo quando, per l'assenza di elementi probatori a carico, o perché questi sono neutralizzati dall'esistenza di elementi a discarico, sia possibile pervenire ad un "convincimento di certezza" in ordine alla estraneità dell'imputato ai fatti contestati³²; il concetto di certezza serviva ad evitare che la definizione del procedimento avvenisse con una sentenza di non luogo a procedere nei casi di prova incerta circa la causa del proscioglimento, anche

²⁸ SCALFATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Padova, 1999, 101.

²⁹ NAPPI, voce *Udienza preliminare*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 522.; NAIMOLI, *Considerazioni sulla "ragionevole previsione di condanna" per l'archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 831 ss.; PISTORELLI, *Riforma del processo penale*, cit., 1 ss.. A parere di NAIMOLI, *Considerazioni sulla "ragionevole previsione di condanna"*, cit., 834 ss., «il richiamo alla ragionevole previsione di condanna segna un livello minimo di conclusione del materiale raccolto a sostegno dell'ipotesi accusatoria, al di sotto del quale non si potrebbe semplicemente confidare in uno sviluppo dibattimentale».

³⁰ DOMINIONI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, cit., 75.

³¹ DOMINIONI, *Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare*, op. cit.; MANZIONE, sub art. 425 c.p.p., in CHIAVARIO, *Commento al nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1991, 662.

³² MANZIONE, sub art. 425 c.p.p., op. cit., 663.

nei casi in cui fosse prevedibile «anche nell’udienza preliminare, che il dibattimento non riuscirà ad apportare alcun tipo di chiarimento³³».

Sul punto si è pronunciata la Corte costituzionale la quale ha avuto modo di chiarire che in udienza preliminare non si procede ad un accertamento dei fatti³⁴, sottolineando che l’imputazione costituisce «l’oggetto” sul quale si misurano il contraddittorio e il tema devoluto all’organo della giurisdizione», evidenziando inoltre la «diversità “quantitativa” che caratterizza l’apprezzamento del merito che si compie nella udienza preliminare rispetto a quello riservato all’organo del dibattimento»³⁵; la specifica udienza «non è mai stata concepita come strumento di “accertamento della verità materiale” (...) è invece strutturata come una fase processuale, e non di cognizione piena, dato che si è voluto evitare che una valutazione approfondita del merito dell’imputazione da parte del giudice potesse avere, come per il passato, un’influenza condizionante sulla successiva fase del giudizio.

La regola di giudizio assegnata al giudice dell’udienza preliminare attiene perciò al rito e non al merito, consiste cioè non in una valutazione di tipo prognostico sulle prospettive di condanna o assoluzione dell’imputato, ma in un controllo sulla legittimità della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero»³⁶.

L’“evidenza” è stata, dunque, soppressa dall’art. 425 c.p.p. dall’art. 1 della l. 8 aprile 1993, n. 105, essendo stata, per l’appunto, ritenuta la principale responsabile del mancato espletamento della funzione deflattiva dell’udienza preliminare.

Si è quindi cercato di restringere la larghezza del filtro in udienza preliminare senza tuttavia chiarire quale fosse la regola di giudizio a seguito della riforma. A tal riguardo, la giurisprudenza ha evidenziato la necessità di pronunciare il non luogo a procedere non solo in caso fosse provata l’innocenza dell’imputato, ma anche nelle ipotesi in cui il giudice avesse ritenuto, di fronte

³³ MANZIONE, *sub art. 425 c.p.p., op. cit.*, 663..

³⁴ Corte cost., 24/09/1990, n. 431; Corte cost., 26/02/1993, n. 82, in studiodigitale.leggiditalia.it.

³⁵ Corte cost., 26/02/1993, n. 82, in studiodigitale.leggiditalia.it.

³⁶ Corte cost., 28/01/1991, n. 64 in studiodigitale.leggiditalia.it.; In dottrina MAZZA, *il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, c’è chi sostiene: “A parte gli aspetti tecnici di una formula anodina - la ragionevole previsione di condanna - che non si comprende se vada ascritta ai giudizi prognostici o a quelli storici, dato che la locuzione continua a fare riferimento a una previsione, sia pure di condanna, il problema di fondo è la natura di questo giudizio” in questa Rivista 2022 n° speciale Riforma Cartabia.

a compendi probatori scarni o contraddittori, che le citate deficienze non potessero essere “sanate” - o le eventuali incompletezze integrate - nel contraddittorio dibattimentale³⁷.

La riforma, secondo la Suprema Corte, fu «posta in essere allo scopo di ampliare la valutazione del merito da parte del Giudice dell’udienza preliminare»³⁸.

La precedente disciplina manifestava un’evidente irrazionalità laddove, come accennato, ai fini dell’archiviazione l’art. 125 disp. att. c.p.p. prevedeva una regola di giudizio decisamente più elastica rispetto a quella contemplata dall’art. 425 c.p.p. per il non luogo a procedere³⁹: paradossalmente, il medesimo procedimento poteva essere archiviato dal giudice per le indagini preliminari anche per insufficienza probatoria sulla ‘colpevolezza’ dell’indagato ma, in caso di esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, doveva proseguire in dibattimento a causa della rigidità dello standard di giudizio dell’udienza preliminare, esclusi i casi di evidente infondatezza dell’accusa⁴⁰.

In dottrina si commentò la modifica normativa rilevando che la riforma aveva ottenuto un’omologazione tra i due criteri di giudizio, laddove si affermava che bisognasse verificare, alla luce delle circostanze del caso concreto, se vi fosse necessità di un vaglio dibattimentale⁴¹.

Successivamente alla riforma, la Corte costituzionale ha ribadito la natura intimamente processuale della sentenza che mette fine all’udienza preliminare⁴², e quindi l’estraneità della stessa a qualsiasi accertamento di merito, evidenziando che il non luogo a procedere, in caso di insufficienza o contradditto-

³⁷ Cass., Sez. VI, 09/10/1995, La Penna e altri, in Rv. 34567, n. 3467; Cass., Sez. I, 21/04/1997, Tani, in Rv. 206730, n. 2875.

³⁸ Cass., Sez. Unite, 25/10/1995, Liotta, in Rv. 202858, n. 38 in studiodigitale.leggiditalia.it.

³⁹ Corte cost., Ord., 06/06/1991, n. 252.

⁴⁰ MORISCO, *L’udienza preliminare*, cit., 710; NAPPI, voce *Udienza preliminare*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 521.; cfr. anche SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia tra una possibile sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, op. cit.

⁴¹ APRILE, *L’udienza preliminare*, Milano, 2005, 5, segnala, dopo la non più necessaria evidenza probatoria, la possibilità di «parificare il criterio di giudizio rimesso al giudice dell’udienza preliminare a quello che è chiamato a utilizzare il giudice dell’archiviazione a mente dell’art. 125 disp. att. c.p.p.: in entrambi i casi il giudicante è tenuto ad effettuare una valutazione prognostica circa i possibili sviluppi del procedimento nella fase del giudizio dibattimentale».

⁴² Corte cost., 17/06/1997, n. 206; Corte cost., Ord., 24/01/1996, n. 24; Corte cost., Ord., 26/06/1996, n. 232; Corte cost., Ord., 11/07/1996, n. 279; Corte cost., Ord., 11/12/1996, n. 410, in studiodigitale.leggiditalia.it.

rietà della prova, dovesse essere pronunciato solo nei casi in cui il giudice avesse ritenuto il dibattimento inidoneo a dare diverso sviluppo ad eventuali elementi incerti⁴³.

Nonostante l'eliminazione dell'evidenza probatoria, la funzione deflattiva dell'udienza preliminare non ha mai ricevuto un sufficiente rafforzamento.

2.1 La sostenibilità dell'accusa in giudizio. La riforma del 2022 segna l'esito finale del progressivo ampliarsi dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, allo scopo di rendere questo momento processuale maggiormente funzionale ad un deflazionamento del giudizio dibattimentale.

Orbene, non si può prescindere dal considerare la modifica più rilevante alla disciplina *de qua* avvenuta con la l. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. "Legge Carotti")⁴⁴ la quale ha inciso, in maniera sostanziale, sui poteri istruttori in capo al G.U.P., con particolare riferimento ai nuovi artt. 421 *bis*⁴⁵ e 422 c.p.p.⁴⁶.

In primo luogo, i poteri istruttori del giudice dell'udienza preliminare sono stati introdotti per consentire al giudice di intervenire con maggior vigore nella specifica fase procedimentale, tramite l'eventuale indicazione al pubblico

⁴³ Corte cost., 7/03/1996, n. 71; Dello stesso tenore Corte cost., (ud. 26/03/1997) 11/04/1997, n. 94, in studiodigitale.leggiditalia.it.

⁴⁴ L. 16 dicembre 1999, n. 479, recante "modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense".

⁴⁵ Rubricato "ordinanza per l'integrazione delle indagini", la disposizione recita: «1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'art. 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello. 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'art. 412, comma 1».

⁴⁶ L'art. 422 c.p.p. attualmente recita: «1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'art. 421, ovvero a norma dell'art. 421 *bis*, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. 2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza e dispone la citazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'art. 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio. 3. L'audizione delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'art. 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni. 4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499».

ministero delle ulteriori indagini da compiere - con relativo termine finale entro il quale esse debbano essere espletate - le quali si ritengono necessarie ai fini della decisione.

In secondo luogo, invece, è consentito al G.U.P. di procedere all'assunzione di mezzi di prova d'ufficio o su istanza di parte - purché essi appaiano decisivi ai fini dell'emissione di una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato.

Nello specifico, il giudicante, laddove dovesse ritenere il compendio "probatorio" presentato dal pubblico ministero di dubbio spessore e se, parimenti, dovesse ritenere che eventuali ulteriori indagini non possano colmare tale lacuna, può disporre l'assunzione probatoria, soltanto se ritiene che dalla specifica attività istruttoria possano emergere elementi favorevoli all'imputato.

Quanto detto implica necessariamente che il giudicante evidentemente già propende verso il proscioglimento dell'imputato ma è impossibilitato a pronunciarlo a causa di un compendio probatorio equivoco, in relazione al quale l'assunzione probatoria potrebbe servire a fare chiarezza.

Tornando al merito della trattazione, l'art. 23 della l. 16 dicembre 1999, n. 479 ha modificato, altresì, l'art. 425 c.p.p., alla stregua del quale «1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo. 2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'art. 69 del codice penale. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. 4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. 5. Si applicano le disposizioni dell'art. 537».

Come si evince dalla stesura della normativa citata, la modifica più rilevante ha riguardato la regola di giudizio alla stregua della quale il giudice dell'udienza preliminare deve valutare la posizione processuale dell'imputato.

In particolare, ai sensi e per gli effetti del succitato art. 425, 3° comma, c.p.p., l'“insufficienza” fa riferimento ad una lacuna quantitativa del quadro probatorio addotto dal pubblico ministero a sostegno dell'accusa; la “contraddittorietà”, invece, si riferisce al contrasto interno al compendio probatorio tra elementi di prova raccolti; infine, l'“inidoneità”, poiché preceduta dall'avverbio “comunque”, ricomprende le due ipotesi che la precedono, oltre a tutti gli altri casi in cui il quadro probatorio risultante in udienza preliminare, ancorché sufficiente e non contraddittorio, non risulti adeguato a sostenere l'accusa in giudizio per motivi diversi.

Stando così le cose, non deve sorprendere se la Consulta, anche in questo caso, ha ribadito la natura prettamente processuale dell'udienza preliminare⁴⁷. Infatti, il giudice delle leggi, ha dichiarato che «deve sottolinearsi come le pur significative e rilevanti modifiche che la legge n. 479 del 1999 ha apportato alla disciplina della udienza preliminare, pur avendo contribuito a ridefinire, in termini di maggior pregnanza, la struttura, la dinamica ed i contenuti decisori di quella fase, non ne hanno tuttavia mutato le connotazioni eminentemente processuali che ne contraddistinguono l'essenza; che al di là delle segnalate innovazioni, infatti, la funzione della udienza preliminare era e resta quella di verificare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di giudizio formulata dal Pubblico Ministero, cosicché, ad una richiesta in rito, non può non corrispondere, in capo al Giudice, una decisione di eguale natura, proprio perché anch'essa calibrata sulla prognosi di non superfluità del sollecitato passaggio alla fase dibattimentale; che in tale prospettiva, il mutamento del quadro di accusa ben può ricevere, dunque, quanto a modalità di contestazione, una disciplina difforme e più snella rispetto a quella dettata per il dibattimento, posto che in tale ultima fase lo sviluppo delle serie probatorie e l'oggetto del contraddittorio si proiettano, non verso una statuizione destinata unicamente a regolare il futuro iter del processo - quale è la decisione che conclude l'udienza preliminare - ma verso una sentenza chia-

⁴⁷ MORISCO, *L'udienza preliminare*, cit., 725. L'Autore ritiene che «il dato letterale dell'art. 425, 3° co., c.p.p. impone di superare il criterio della “probabilità” della conferma dell'ipotesi accusatoria nel dibattimento. Ai fini del rinvio a giudizio è richiesto uno standard di convincimento di grado superiore che, sebbene non sia identico a quello previsto per la conclusione del giudizio, quanto meno sia capace di escludere l'epilogo assolutorio in fase dibattimentale». Dello stesso parere APRILE, *L'udienza preliminare*, cit., 27.

mata a definire direttamente il merito della *regiudicanda* e suscettibile di assumere i caratteri e la “forza” del giudicato»⁴⁸.

Ad un mese dalla pronuncia citata, la Consulta forniva una ricostruzione diversa, definendo il compito cui è chiamato il giudice come “una valutazione fatta sul merito”⁴⁹; le specifiche considerazioni sembrano venire confermate in una pronuncia del 2002⁵⁰, in cui la Corte dichiara che l’art. 425 c.p.p., come modificato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479, impone al giudice di valutare nel merito la fondatezza dell’accusa, non intendendo tuttavia, con tale affermazione, concepire la valutazione del giudice dell’udienza preliminare al pari di quella del giudice del dibattimento, chiamato a decidere sulla colpevolezza dell’imputato.

Si legge infatti nella sentenza: «i contenuti delle decisioni che concludono l’udienza preliminare hanno assunto una diversa e maggiore pregnanza. Il

⁴⁸ Corte cost., Ord., 04/06/2001, n. 185. *Idem* Corte cost., Ord., 25/02/2002, n. 39; Corte cost., Ord., 26/02/2004, n. 90, in studiodigitale.leggiditalia.it.

⁴⁹ Corte cost., 04/07/2001, n. 224, in studiodigitale.leggiditalia.it. Afferma difatti la Corte che «a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l’udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al Giudice, e, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso Giudice è chiamato ad adottare. L’esigenza di completezza delle indagini preliminari, [...] ora significativamente valutabile anche in sede di udienza preliminare, al cui Giudice è attribuito il potere di disporre l’integrazione delle indagini stesse (art. 421 *bis* c.p.p.); l’analogo potere di integrazione concernente i mezzi di prova, a fronte del quale il Giudice può assumere anche d’ufficio le prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 c.p.p.); le nuove cadenze delle indagini difensive - introdotte dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 - ed il conseguente ampliamento del tema decisorio, non più limitato al materiale raccolto dall’organo dell’accusa: sono tutti elementi di novità che postulano, all’interno della udienza preliminare, da un lato, un contraddittorio più esteso rispetto al passato, e, dall’altro, un incremento degli elementi valutativi, cui necessariamente corrisponde - quanto alla determinazione conclusiva - un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di “sonnarità” che prima della riforma erano tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo “stato degli atti”. Accanto a ciò, vengono poi in considerazione i nuovi “contenuti” che, sempre alla stregua degli apporti novellistici, può assumere la decisione con la quale il Giudice è chiamato a definire l’udienza preliminare. In base alla nuova formulazione dell’art. 425 c.p.p., infatti, la *regula iuris* posta a fondamento del rinvio a giudizio, si radica - in positivo - sulla sufficienza, non contraddittorietà e, comunque, idoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio, imponendosi, in caso di diverso apprezzamento, l’adozione della sentenza di non luogo a procedere. Quest’ultima, a sua volta, può scaturire anche dal riconoscimento di circostanze attenuanti e dalla correlativa applicazione della disciplina di cui all’art. 69 c.p., con i riflessi tipici delle statuizioni che incidono sul merito della causa». *Idem* Corte cost., Ord., (ud. 10/01/2004) 16-01-2004, n. 20.

⁵⁰ Corte cost., 8/07/2002, n. 335. Cfr. inoltre Corte cost., Ord., 10/07/2002, n. 367, Corte cost., Ord., 20/11/2002, n. 490, Corte cost., Ord., 03/07/2003, n. 269 e Corte cost., Ord., 03/07/2003, n. 271, in studiodigitale.leggiditalia.it.

giudice infatti non è solo chiamato a valutare, ai fini della pronuncia di non luogo a procedere, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero se risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, tenendo conto, se del caso, delle circostanze attenuanti e applicando l'art. 69 del codice penale (art. 425, commi 1 e 2, cod. proc. pen.). Il giudice ha il compito di considerare solo se gli elementi acquisiti risultino sufficienti, non contraddittori o comunque idonei a sostenere l'accusa nel giudizio (art. 425, comma 3, cod. proc. pen.), dovendosi determinare, se no, a disporre il non luogo a procedere; se sì, a disporre il giudizio. Il nuovo art. 425 del codice, in questo modo, chiama il giudice a una valutazione di merito sulla consistenza dell'accusa, consistente in una prognosi sulla sua possibilità di successo nella fase dibattimentale»³¹.

Affermare che il giudice è chiamato a pronunciarsi “sul merito della consistenza dell'accusa” non significa però accertare l'esistenza di un fatto-reato e la possibilità di attribuirlo all'imputato.

Difatti, come si legge in sentenza, la Consulta specifica che la predetta valutazione consiste in una “prognosi sulla possibilità di successo nella fase dibattimentale”, che allontana fortemente la sentenza emessa all'esito dell'udienza preliminare da una decisione di merito, evidenziandone piuttosto, in linea con la precedente giurisprudenza, la natura processuale.

Anche la giurisprudenza di legittimità, successiva alla riforma, ha confermato la natura meramente processuale della sentenza di non luogo a procedere³², che ormai sembra un argomento pacifico.

Con riguardo alla nuova regola di giudizio di cui all'art. 425, 3° co., c.p.p., si sono susseguite tre differenti interpretazioni.

Si è trattato, per riprendere un'affermazione di Ennio Amodio, di una vera e propria «caccia a un parametro normativo davvero capace di imporre al giudice un rigoroso vaglio delle accuse in udienza preliminare, per evitare di in-

³¹ SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia tra una possibile sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, op. cit. p. 19.

³² Cass., Sez. V, 13/02/2007, De Rosa, in Rv. 32456, n. 9232, Procuratore Generale della Repubblica presso Giudice Udienza Preliminare di Campobasso c. P.N.; Cass., Sez. I, 22/05/2007, Pubblico Ministero presso Tribunale di Catanzaro c. M.F., n. 22810, in studiodigitale.leggiditalia.it.

golfare la fase dibattimentale e di trascinare ingiustamente gli imputati in giudizi senza costrutto»⁵³.

La prima teoria fonda la propria *ratio* sulla cd. “teoria dell’innocenza evidente”⁵⁴, secondo cui il non luogo a procedere va preferito quando gli elementi acquisiti fanno emergere l’innocenza dell’imputato⁵⁵, rendendo inutile il dibattimento.

Il termine “evidenza” riporta alla mente l’originaria formulazione dell’art. 425 c.p.p., ispirata alla *ratio* della teoria testé citata, secondo cui per il proscioglimento serviva l’assoluta mancanza di qualsiasi incertezza in ordine alla innocenza dell’imputato, sia in termini di prova positiva dell’innocenza stessa, sia in termini di assenza di prove circa la colpevolezza, portando al rinvio a giudizio nei casi dubbi⁵⁶.

Risulta evidente come la teoria menzionata non potrebbe spiegare l’attuale regola di giudizio, in quanto il legislatore, dapprima sopprimendo il termine evidente con la l. n. 105 del 1993, poi contemplando espressamente il non luogo a procedere nei casi di insufficienza o contraddittorietà della prova con la l. 479 del 1999, ha deciso di esaltare il ruolo di filtro dell’udienza preliminare che l’evidenza probatoria invece sminuiva.

La seconda teoria impronta il proprio ragionamento sulla cd. “teoria della condanna probabile” - recepita dalla Corte costituzionale - secondo la quale bisogna riferirsi alle probabilità di successo della tesi dell’accusa in dibattimento per sciogliere il dubbio tra rinvio a giudizio e non luogo a procedere⁵⁷.

⁵³ AMODIO, *Filtro “intraneo” e filtro “estraneo” nella nuova disciplina del controllo per il rinvio a giudizio*, in *Cass. pen.*, 2022, 17.

⁵⁴ Riferendosi alla scelta compiuta dall’art. 2, dir. 50 legge n. 71 del 1987, «di legare la dicotomia tra il non esercizio e l’esercizio dell’azione alla “manifesta” infondatezza della *notitia criminis*», GIALUZ - DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., 309 parlano - *rectius* GIALUZ parla - di «“problema originario” del Codice Vassalli, [...] il cui “effetto collaterale” è stato quello di portare la Corte costituzionale a offrire una lettura della formula racchiusa nell’art. 125 disp. att. c.p.p. improntata sull’*in dubio pro actione*».

⁵⁵ Una «prova positiva evidente di non colpevolezza» si legge in Cass., Sez. III, 20 novembre 1990, n. 4851, Gargano, in *Riv. pen.*, 1991, 947 (ove si afferma subito a seguire che «non è sufficiente la mancanza di prove, fatto negativo che è invece sufficiente per il giudice dibattimentale [ai sensi dell’art. 530 c.p.p.]»). Breve: «*Il giudice dell’udienza preliminare poteva decidere il non luogo a procedere soltanto quando l’accusa risultava manifestamente infondata*» (GARUTI, *La verifica dell’accusa nell’udienza preliminare*, Padova, 1996, 288).

⁵⁶ DANIELE, *La regola di giudizio dell’udienza preliminare*, in *Riv. dir. proc.*, 2/2002, 564; *Ibid.*, Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere, Torino, 2005, 44.

⁵⁷ Corte cost., 8/07/2002, n. 335, in studiodilegale.leggiditalia.it.

La specifica teoria impone al giudice di rinviare a giudizio l'imputato quando, alla luce delle risultanze investigative, è probabile che il dibattimento si concluderà con una sentenza di condanna.

Per l'effetto, in tale ipotesi, l'udienza preliminare si manifesta come un filtro a 'maglie strette', laddove il giudice è tenuto a prosciogliere in caso di compendi "probatori" incerti circa la colpevolezza dell'imputato⁵⁸.

È facilmente intuibile che, in ossequio a detta teoria, il giudice è tenuto a prosciogliere l'imputato non solo in caso di insufficienza o contraddittorietà degli elementi a carico ma anche quando, nonostante un compendio "probatorio" *ictu oculi* esauriente, ritenga che in dibattimento non verrà raggiunta la prova della colpevolezza 'oltre ogni ragionevole dubbio'⁵⁹.

La terza teoria fa riferimento alla cd. "teoria dell'utilità del dibattimento"⁶⁰, in virtù della quale il giudice deve formulare non luogo a procedere quando si manifesti la superfluità del giudizio, attraverso una valutazione di natura prognostica avente ad oggetto l'utilità del dibattimento, propendendo per il rinvio a giudizio in presenza di casi "aperti", ossia incerti, suscettibili di percorrere molteplici strade all'esito del vaglio dibattimentale.

La giurisprudenza di legittimità successiva alla riforma si è espressa in maniera conforme all'ultima

teoria⁶¹, ritenendo non pronunciabile il non luogo a procedere in presenza di elementi insufficienti o contraddittori che «appaiano ragionevolmente superabili nel dibattimento, non dovendo egli accertare l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato, bensì la sostenibilità dell'accusa in giudizio»⁶².

L'impostazione è stata ribadita anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, secondo cui «nel contesto delle sopravvenute significative novità normative (in particolare, la L. n. 479 del 1999) e dei plurimi interventi della Corte costituzionale (v., fra le tante, sent. n. 224 del 2001 e n. 335 del 2002), si è imposta un'opportuna rimediazione riguardo alla struttura e alle funzioni

⁵⁸ DANIELE, *La regola di giudizio in udienza preliminare*, op. cit., 566.

⁵⁹ SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia*, op. cit., 12 ss.

⁶⁰ ZIROLDI, *Udienza preliminare: preparazione e svolgimento*, in *Trattato di procedura penale*, a cura di Spangher, Torino, 2009, 962.

⁶¹ Cass., Sez. VI, 06/04/2000, n. 1662, Pacifico, in studiolegale.leggiditalia.it.

⁶² Cass., Sez. IV, Sent., 19/04/2007, parti civili G.F. e N.P., in Rv. 236801, n. 26410; Nello stesso senso Cass., Sez. II, Sent., 18/03/2008, D'Abramo, in Rv. 239514, n. 14034; Cass., Sez. IV, Sent., 28/10/2008, in Rv. 242170, n. 46403; Cass., Sez. V, Sent. 15/05/2009, Giacomini, in Rv. 244202, n. 22864, in studiolegale.leggiditalia.it.

dell'udienza preliminare, nel senso di una sua progressiva marginalizzazione quale "momento processuale" orientato al mero controllo dell'azione penale promossa dal P.M. in vista dell'apertura della fase del giudizio e, per contro, del suo avvicinamento ai segmenti di uno sviluppo procedimentale in cui, per la completezza del quadro probatorio di cui il giudice dispone, per il potenziamento dei poteri riconosciuti alle parti in materia di prova e per l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice rispetto all'epilogo decisionale, è stimolata la valutazione del "merito" circa la consistenza dell'accusa, in base ad una prognosi sulla possibilità di successo nella fase dibattimentale»⁶³.

Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite la Suprema Corte ha mantenuto saldamente la stessa impostazione⁶⁴.

Il ruolo del G.U.P. è stato ricondotto da alcuni ad un controllo circa l'eventuale integrabilità della prova che appare insufficiente o contraddittoria nella fase dell'udienza preliminare, e non tramite un giudizio prognostico che vede al centro il dibattimento⁶⁵.

Se così non fosse, si legittimerebbe una presunzione di "necessaria utilità" del dibattimento che avrebbe come logica conseguenza una declaratoria di inutilità dell'udienza preliminare, stante la sua abdicazione al ruolo di setaccio della giustizia penale⁶⁶.

Le considerazioni poste dalla dottrina, per quanto apprezzabili, non appaiono condivisibili in quanto si ritiene come non si possa andare oltre il dato normativo.

L'art. 425, co. 3, c.p.p. è netto nell'affermare che «il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

⁶³ Cass., Sez. Unite, 20/12/2007, Minervini, in Rv. 231663, n. 5307, Proc. Rep. presso il Tribunale di Pordenone c. B.D., in studiodigitale.leggiditalia.it.

⁶⁴ *Ex multis* v. Cass., Sez. VI, Sent., 12/01/2012, Petramala, in Rv. 252280 n. 10849; Cass., Sez. VI, Sent., 17/07/2012, Trunetti, in Rv. 242092, n. 33921; Cass., Sez. III, Sent., 21/03/2013, Narducci, in Rv. 256898, n. 39401; Cass., Sez. II, Sent., 18/10/2013, in Rv. 257309, n. 45989; Cass., Sez. II, Sent., 05/11/2015, in Rv. 265246, n. 46145; Cass., Sez. V, Sent., 26/02/2016, in Rv. 267189, n. 26756; Cass., Sez. II, Sent., 07/04/2016, in Rv. 266443, n. 15942.

⁶⁵ CASSIBBA, *L'udienza preliminare: struttura e funzioni*, Milano, 2007, 95; LOZZI, *L'udienza preliminare: un filtro inefficiente nel pensiero della Suprema Corte*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 370. Contra PISTORELLI, voce *Udienza preliminare*, in *Enc. giur.*, XVII, Roma, 2001, 4.

⁶⁶ CASSIBBA, *L'udienza preliminare: struttura e funzioni*, *op. cit.*, 95-96.

Una volta accertata l'impossibilità di prosciogliere l'imputato con una delle formule indicate dal comma 1 dell'art. 425, il giudice deve verificare la sostenibilità dell'accusa sulla base degli elementi di prova adottati dal pubblico ministero.

È evidente che l'insostenibilità contiene anche l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi: un compendio probatorio insufficiente, scarno o contraddittorio non potrebbe mai rivelarsi idoneo a sostenere l'accusa in dibattimento, per cui il giudice è necessariamente chiamato ad un giudizio di tipo prognostico sulle chance che ha il pubblico ministero di dimostrare la colpevolezza dell'imputato con gli elementi presentati.

Se contraddittori, quindi tendenti ad esiti equivoci, o se insufficienti, ossia carenti quantitativamente, l'accusa non può essere sostenuta in giudizio evitando così di instaurare giudizi dibattimentali inutili.

Oltre queste due espresse ipotesi, il giudice proscioglie in ogni altro caso in cui gli elementi risultano inadeguati a sostenere l'accusa in giudizio.

Alla luce di ciò, è chiaro che la ricostruzione della sostenibilità dell'accusa in giudizio posa sulla teoria dell'utilità del dibattimento.

È evidente che in udienza preliminare non siamo di fronte ad un accertamento dello stesso tipo di quello effettuato dal giudice del dibattimento, ma di un giudizio sul "peso" del fascicolo delle indagini preliminari.

Orbene, "inadeguatezza degli atti a sostenere l'accusa", o "insostenibilità dell'accusa", rappresentano chiaramente formule che indicano fragilità.

Esse fanno pensare ad una costruzione dotata di fondamenta fragili, quindi sorretta da materiale inadeguato.

Così è l'accusa del pubblico ministero quando richiede il rinvio a giudizio dell'imputato senza addurre un fascicolo che contenga sufficienti elementi atti a reggere il prossimo confronto dibattimentale, quindi inadeguati a dimostrare la tesi accusatoria esplicita nel capo d'imputazione.

Ne consegue l'inutilità del giudizio e il dovere di evitare alla collettività un superfluo dispendio di risorse e all'imputato il patema del dibattimento inteso come una vera e propria spada di Damocle⁶⁷.

Parte della dottrina riteneva che il comma 3 dell'art. 425 c.p.p. legittimasse l'interpretazione della regola di giudizio alla stregua della teoria della condanna probabile.

⁶⁷ CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, I, Roma, 1946, 34-35.

Il principio porrebbe le ipotesi di insufficienza o contraddittorietà su un piano e quella dell'inidoneità su un altro piano⁶⁸, laddove le prime due esprimerebbero una regola analoga a quella contenuta nell'art. 530, co. 2, c.p.p., mentre l'inidoneità farebbe riferimento alla impossibilità per il pubblico ministero di adempiere il proprio onere probatorio in giudizio.

Dunque, un'esegesi del genere non terrebbe conto del dato letterale, laddove la contraddittorietà, l'insufficienza e la inidoneità degli elementi sono formule che fanno riferimento al compendio probatorio proiettato in dibattimento, e quindi all'idoneità a consentire al pubblico ministero di sostenere l'accusa formulata nell'imputazione, e non una valutazione di attendibilità delle prove funzionale all'accertamento della colpevolezza dell'imputato.

Ad ogni modo, fino ad ora, la funzione di filtro dell'udienza preliminare non è stata sufficientemente assolta, sicuramente anche a causa della regola decisoria della sostenibilità dell'accusa in giudizio che in pochi casi ha consentito di prosciogliere l'imputato, dando sfogo dibattimentale a molti procedimenti di incerta consistenza.

3. *L'archetipo della "ragionevole previsione di condanna"*. La "Riforma Cartabia" ha modificato, drasticamente, la regola di giudizio dell'udienza preliminare, di quella predibattimentale e del procedimento di archiviazione.

Essa segna l'esito finale del progressivo ampliarsi dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, allo scopo di rendere questo momento processuale maggiormente funzionale ad un deflazionamento del giudizio dibattimentale⁶⁹.

La prospettiva è stata quella di imporre il pronunciamento della sentenza di non luogo a procedere e del provvedimento di archiviazione qualora dagli atti non risulti una 'ragionevole previsione di condanna'⁷⁰.

Orbene, a proposito dell'archiviazione, si legge: "la Commissione ritiene che, alla luce dell'evoluzione della fase preliminare, vada superato il criterio

⁶⁸ SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia tra una possibile sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, in questa Rivista 2022 n°2.

⁶⁹ SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia tra una possibile sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, in questa Rivista op. cit.; GARUTI, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e "nuova" regola di giudizio*, in questa Rivista 2022 n°2.

⁷⁰ ARCARO, *Dalla sostenibilità dell'accusa in giudizio alla ragionevole previsione di condanna: cambia la regola di giudizio per l'archiviazione e il non luogo a procedere*, su rivista on-line *Penale Diritto e Procedura*, 21 luglio 2022 <https://www.penaledp.it/dalla-sostenibilita-dellaccusa-in-giudizio-alla-ragionevole-previsione-di-condanna/>.

dell'astratta utilità dell'accertamento dibattimentale; a seguito di indagini che – in linea con quanto richiesto dalla Corte costituzionale – devono risultare tendenzialmente complete (e possono avere una durata significativa), il pubblico ministero sarà chiamato a esercitare l'azione penale solo quando gli elementi raccolti risultino – sulla base di una sorta di “diagnosi prognostica” – tali da poter condurre alla condanna dell'imputato secondo la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, tanto in un eventuale giudizio abbreviato, quanto nel dibattimento”.

Ex adverso, laddove dalle indagini dovessero emergere elementi non capaci di giustificare una pronuncia di condanna, il pubblico ministero non dovrà procedere.

Con riferimento all'udienza preliminare, la Relazione evidenzia “l'inefficacia dell'udienza preliminare a svolgere il ruolo filtro attribuitole dalla sistematica del codice del 1988”.

Dopo trent'anni, nonostante i tantissimi interventi di modifica, i dati dimostrano che – in modo analogo a quanto è accaduto per l'archiviazione – anche la capacità deflativa dell'udienza preliminare, al posto di migliorare, è persino peggiorata nel corso del tempo»⁷¹.

L'udienza preliminare filtra poco più del 10% delle imputazioni per i processi nei quali è prevista e non incide peraltro in modo significativo sul tasso dei proscioglimenti in dibattimento⁷².

⁷¹ CECCHI “*Osservazioni intorno alla ragionevole previsione di condanna*” in questa *Rivista op. cit.*; GIALUZ - DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., 104, ove così si prosegue: «Per avere una plastica riprova di ciò, basti, del resto, pensare che, mentre tra il 1990 e il 1995 le sentenze di non luogo a procedere rappresentavano in media quasi la metà rispetto ai decreti che dispongono il giudizio, nel decennio 2010-2019 gli esiti liberatori di questo tipo non hanno raggiunto neppure la soglia di un quinto, ove paragonati ai rinvii a dibattimento». A proposito dell'archiviazione (e dei «numeri che non possono essere definiti altrimenti se non come imbarazzanti e degni di doverosa riflessione», relativamente agli «esiti dell'azione esercitata», laddove la si esercita con la richiesta di rinvio a giudizio o tramite citazione diretta), v. VALENTINI, *Riforme, statistiche e altri demoni*, cit., 3-22.

⁷² CECCHI “*Osservazioni intorno alla ragionevole previsione di condanna*” in questa *Rivista* 2022 n°2 *op. cit.* p.21. CASSIBBA, *L'“insostenibile leggerezza” dell'udienza preliminare*, in *Criminalia*, 2015, 76. *Ex pluribus*, BONTEMPELLI, *Udienza preliminare*, cit., 1150; CANZIO, *Le linee del modello “Cartabia”*, *op. cit.*; DEL COCO, *La verifica preliminare dell'accusa*, in “*Riforma Cartabia*” e *rito penale*, cit., 169; GIALUZ - DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno*, cit., 89-107 (*amplius*, per una ricognizione aggiornata sui «numeri della giustizia penale» nel suo complesso, v. 49-282); TONINI - CONTI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2022, parte III, cap. II, par. I, in corso di pubblicazione («Solo la metà dei procedimenti penali si concludono con la condanna; il che significa che nella metà dei casi l'esercizio dell'azione penale non si basa su elementi tali da far prevedere la possibilità di superare ogni ragionevole dubbio»).

In ordine a talune considerazioni, l'intervento proposto si articola in una duplice direzione: per un verso, una ragionevole limitazione dell'ambito applicativo dell'udienza preliminare; per altro verso, una ristrutturazione dell'istituto stesso, con la rielaborazione della regola di giudizio per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere - che viene allineata all'analogha previsione in sede di archiviazione e quindi risulta basata, pur nella diversità del momento, sulla medesima valutazione di sufficienza degli elementi raccolti ai fini della condanna in dibattimento - e con la regolamentazione di uno spazio di controllo giurisdizionale e in contraddittorio sull'imputazione formulata dal pubblico ministero».

Nel progetto preliminare del codice, il vecchio art. 115 disp. att. c.p.p. - poi diventato l'attuale 125 disp. att. c.p.p.- imponeva alla pubblica accusa di richiedere l'archiviazione qualora avesse ritenuto che gli elementi acquisiti "non erano sufficienti al fine della condanna dell'imputato".

Tale formula destò perplessità, specie riguardo all'omologazione di regole chiamate a militare in fasi diverse⁷³.

L'impostazione veniva poi abbandonata a favore della regola decisoria della sostenibilità dell'accusa in giudizio.

Nello specifico il legislatore ha ritenuto come la valutazione del pubblico ministero dovesse muoversi verso l'idoneità delle indagini a sostenere l'impostazione accusatoria piuttosto che esprimere un giudizio sulla responsabilità penale dell'indagato⁷⁴.

A tale impostazione faceva riferimento anche la Corte costituzionale che, nella sentenza n°88 del 1991, così riteneva: «L'art. 115 disponeva che "il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene che gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sarebbero sufficienti al fine della condanna degli imputati", mentre l'art. 125 del testo definitivo dispone che "il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

Risulta pressoché evidente come la formula iniziale comportava che all'oggetto proprio della valutazione del pubblico ministero circa i risultati del-

⁷³ V. Parere del C.S.M. al Prog. Prel. n. att. c.p.p., in *Doc. Giust.*, 1990, 2 - 3, 127.

⁷⁴ MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo*, in www.laegislazionepenale.eu, 25 gennaio 2022, 13 - 14.

le indagini ai fini dell'esercizio, o no, dell'azione si sostituisse l'oggetto proprio della valutazione del giudice, che investe, appunto, la sufficienza delle prove tali da determinare la condanna: e ciò in netta contraddizione con il fatto che, nel sistema del codice, quest'ultimo giudizio è frutto di un materiale probatorio da acquisire nel dibattimento»⁷⁵.

Tuttavia, sono emersi immediatamente alcuni problemi interpretativi circa il rapporto tra l'originaria regola di giudizio sottesa al non luogo a procedere e quella relativa all'archiviazione, laddove quest'ultima viene pronunciata in caso di infondatezza della notizia di reato ex art. 408 c.p.p.⁷⁶, che si palesa quando, a mente dell'art. 125 disp. att. c.p.p., «gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

Così coniata, l'archiviazione risultava ben più ampia rispetto al non luogo a procedere; distinzione giustificata, secondo la Corte costituzionale, dalle differenti *ratio* sottese alle due fasi, esplicita dalla Corte nella già citata sentenza n. 88 del 1991, nella quale si legge che «la differenza si giustifica, con la diversa funzione che le due regole assolvono nella logica del sistema del codice, coerentemente alla diversità delle fasi - rispettivamente, anteriore o successiva all'esercizio dell'azione penale - in cui sono destinate ad operare».

Nella prima fase, il controllo del giudice è volto sì a non dar ingresso ad accuse insostenibili, ma ancor più a far fronte all'eventuale inerzia del pubblico ministero, additandogli la necessità di ulteriori indagini - non soggette a particolari limitazioni - e perfino ordinandogli di formulare l'imputazione: sicché ciò che fondamentalmente si garantisce è l'obbligatorietà dell'azione penale.

Invece, nella seconda fase, ulteriori indagini sono consentite solo se risultino «decisive» ai fini del rinvio a giudizio o del proscioglimento (art. 422); ed il controllo del giudice si svolge in chiave essenzialmente garantistica, diretto cioè a tutelare l'imputato contro accuse che, in esito al contraddittorio, si siano rivelate prive di fondamento.

La diversa finalità delle due fasi e delle rispettive regole è, peraltro, coerente ad un tempo, con la logica del «*favor actionis*» e con la caratterizzazione del sistema in senso accusatorio.

La Corte è consapevole che la tendenza ad allargare l'area di operatività dell'archiviazione - tendenza manifestatasi prima con la redazione dell'art.

⁷⁵ ARCARO, *dalla sostenibilità dell'accusa in giudizio alla ragionevole previsione di condanna: cambia la regola di giudizio per l'archiviazione e il non luogo a procedere*, op. cit.

⁷⁶ A differenza della «manifesta infondatezza» richiesta dall'art. 2 n. 50 della legge - delega.

115, poi con interpretazioni dell'art. 125 volte a stabilire una sostanziale omogeneità con quello - dipende essenzialmente da preoccupazioni di deflazione dibattimentale, che la stessa Corte è ben lungi dal sottovalutare, pur dovendo rilevare come esse non bastino a legittimare interpretazioni collidenti con i principi dinanzi richiamati.

Infatti, il legislatore delegante non ha considerato l'archiviazione in funzione deflattiva, tant'è che nei lavori parlamentari non esiste traccia di indicazioni tendenti a perseguire, con la sua configurazione, obiettivi di economia processuale.

A tal fine, sono stati previsti altri strumenti, quali i riti alternativi ed un largo impiego del procedimento pretorile»⁷⁷.

A seguito dell'eliminazione del consenso del pubblico ministero al fine dell'accesso al giudizio abbreviato da parte dell'imputato, si è sostenuto che la Corte costituzionale dovesse individuare diversi indici sulla base dei quali parametrare la completezza delle indagini, i quali dovrebbero essere adeguati alla possibilità che in udienza preliminare venga pronunciata una sentenza a seguito di rito abbreviato, la quale dovrebbe presupporre indagini complete⁷⁸.

Tuttavia, si è ribattuto che la scelta circa l'esercizio dell'azione penale, secondo tale impostazione, debba essere sempre subordinata al raggiungimento della certezza probatoria⁷⁹; al contrario, la giurisprudenza ha sempre interpre-

⁷⁷ Corte cost., 28/01/1991, n. 88, in studiodilegale.leggiditalia.it, in cui la Corte costituzionale era chiamata a risolvere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 125 disp. att. c.p.p. per violazione del parametro interposto rappresentato dalla direttiva n. 50 della legge-delega che prevedeva l'archiviazione per le sole ipotesi di manifesta infondatezza della notizia di reato, decidendo per il rigetto.

Nello stesso senso Corte cost., Ord., 22/05/1991, n. 252, in studiodilegale.leggiditalia.it.

⁷⁸ SIRACUSANO, *La completezza delle indagini nel processo penale*, Torino, 2005, 46 ss.; Tra gli altri, CABIALE, *I nuovi controlli giudiziali sui tempi della fase investigativa: una riforma tanto attesa quanto indispensabile*, in www.lalegislazionepenale.eu; CORETTI, *La ragionevole durata delle indagini alla luce della riforma Cartabia: nihil sub (italico) sole novi*, in *questa Rivista*, 2022, 2, 1 ss.; FANUELE, *La notizia di reato: sagoma, tempi di iscrizione e controlli*, in *Proc. pen. giust.*, 2022; FONTI, *Strategie e virtuosismi per l'efficienza e la legalità delle indagini preliminari*, in "Riforma Cartabia" e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali, a cura di MARANDOLA, Milano, 2022; GITTARDI, *Le disposizioni della riforma Cartabia in materia di indagini: tempi e "stasi" delle indagini, discovery degli atti e controllo giurisdizionale delle iscrizioni*, in www.giustizainsieme.it; RUTA, *Verso una nuova istruzione formale? Il ruolo del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari*, in www.questionegiustizia.it; SANNA, *Cronometria delle indagini e rimedi alle stasi procedurali*, in *Proc. pen. giust.*, 2022.

⁷⁹ MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflattivi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo*, cit., 18.

tato la sostenibilità dell'accusa in giudizio con riferimento all'utilità del dibattimento.

D'altronde, al giudice dell'udienza preliminare è dato sia indicare al pubblico ministero le ulteriori indagini da compiere in caso di incompletezza delle stesse, sia disporre dei poteri di integrazione probatoria⁸⁰.

Secondo la nuova regola di giudizio, il giudice è chiamato oggi ad una valutazione molto più approfondita sugli elementi acquisiti dal pubblico ministero⁸¹, per verificare poi se questi siano idonei, se confermati in dibattimento - e quindi in una prospettiva prognostica⁸² - a provare la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, e non più solo a sostenere l'accusa in giudizio.

In caso di compendi probatori dubbi, il giudice dovrà ponderare in maniera attenta la propria decisione.

Per definizione, elementi di prova incerti non possono far ritenere raggiungibile la prova della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, ma non è detto che l'istruttoria dibattimentale non riesca a far luce sui punti d'ombra.

Al riguardo vi sono autori che hanno suggerito - *con teorie non condivisibili* - che il giudice debba far uso dei canoni di giudizio di cui agli articoli 530 e 533

⁸⁰ ARCARO, *dalla sostenibilità dell'accusa in giudizio alla ragionevole previsione di condanna: cambia la regola di giudizio per l'archiviazione e il non luogo a procedere*, op. cit.

⁸¹ LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in questa *Rivista*, 3/2021, 27.

⁸² ALVINO, *Rifondazione delle "udienze preliminari" e implicazioni di sistema: riflessioni a prima lettura a margine del recente disegno di legge delega di riforma del processo penale*, in questa *Rivista* 2020 n°2 'Quesiti', secondo il quale: "(...) nel progetto di riforma, al giudice dell'udienza preliminare: nell'ipotesi in esame, invero, il giudice dibattimentale - necessariamente diverso, per evidenti ragioni di imparzialità, rispetto al giudice-persona fisica innanzi al quale il dibattimento si celebrerebbe (art. 6 d.d.l.) - è chiamato ad una valutazione non prognostica ma diagnostica in merito all'accogliibilità della prospettazione accusatoria alla luce degli atti disponibili il riferimento alla conferma delle risultanze probatorie all'esito del dibattimento invero - a dispetto della lettera legis che sembra farne il momento di un giudizio prognostico proiettato alle future acquisizioni dibattimentali - null'altro esprime se non il rilievo, esclusivo, degli elementi acquisiti al procedimento, per fondarvi, staticamente, il giudizio in merito alla "sufficienza" di quegli elementi ai fini dell'accoglimento della prospettazione accusatoria, in accordo ad una valutazione cui sono del tutto estranee le prospettive del consolidamento dell'ipotesi d'accusa ragionevolmente esperibile nella sede dibattimentale. In altri termini, il legislatore della riforma prefigura l'introduzione di un cripto abbreviato, preliminare alla celebrazione del dibattimento e aperto, nell'esito, al solo proscioglimento dell'imputato, sia pure allo stato degli atti (...)".

c.p.p., e quindi delle regole di valutazione della prova analoghe a quelle utilizzate dal giudice del dibattimento⁸³.

Tuttavia, non sembra che il legislatore abbia inteso la riforma nel senso di anticipare la fase dibattimentale in udienza preliminare, che altrimenti si trasformerebbe in un primo grado di giudizio. Questo perché il giudice del dibattimento è chiamato ad accertare se il fatto-reato è addebitabile all'imputato, e quindi se è provata la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, mentre il giudice dell'udienza preliminare è tenuto ad effettuare un giudizio prognostico che ha come esito pur sempre un provvedimento di natura processuale che assolve una funzione di filtro.

A tal proposito, anche il C.S.M. ha preferito un'interpretazione che opta per il parallelismo tra la "*ragionevole previsione di condanna*" e "*l'oltre ogni ragionevole dubbio*" (Beyond Any Reasonable Doubt - B.A.R.D.)⁸⁴.

Si legge infatti nel parere espresso dal C.S.M. sulla "Riforma Cartabia" che «rispetto alla più generica formula della "ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria in giudizio" usata originariamente dal legislatore del D.d.l., il criterio della "ragionevole previsione di condanna" sembra assimilare la soglia probatoria cui il pubblico ministero deve improntare la propria valutazione prognostica a quella del giudice che può pronunciare una sentenza di condanna solo se l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli "oltre ogni ragionevole dubbio" (art. 533, co. 1, c.p.p.)»⁸⁵.

In sostanza, il giudice per le indagini preliminari, il giudice dell'udienza preliminare ed il giudice del dibattimento dovrebbero decidere secondo la medesima regola di giudizio, e quindi anche i primi due dovrebbero accertare se l'indagato/imputato è colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio.

Risulta pressoché chiaro, con un ragionamento condivisibile, come nessuna omologazione è possibile tra la ragionevole previsione di condanna e la prova

⁸³ ALVINO, *Il controllo giudiziale dell'azione penale: appunti a margine della "Riforma Cartabia"*, cit., 32.

⁸⁴ Nello stesso senso GARUTI, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e "nuova" regola di giudizio*, in questa *Rivista* 2022 n°2 il quale a pag. 13 ritiene "Seppure in una prospettiva di «ragionevole previsione» - ovvero alla luce di un giudizio caratterizzato dalla componente prospettica -, il concetto in parola dovrà essere necessariamente interpretato «al di là di ogni ragionevole dubbio», essendo questo l'unico criterio a cui riferirsi in sede dibattimentale in caso di condanna".

⁸⁵ Parere C.S.M. 19/PP/2020 Disegno di Legge A.C. n. 2435, delibera del 29 luglio 2021, in www.csm.it.

della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio sul piano strutturale e sistemico.

La simmetria è ammissibile solo ed esclusivamente sul piano della metodologia del ragionamento probatorio; in estrema sintesi, nelle fasi iniziali l'organo giudicante deve adottare un metodo analogo a quello utilizzato dal giudice del dibattimento ma da cui promana un provvedimento strutturalmente diverso.

Il giudice dovrà disporre l'archiviazione e il non luogo a procedere, e il pubblico ministero dovrà richiedere l'archiviazione, in caso di prognosi di assoluzione, in quanto compito principale dell'udienza preliminare è quello di indicare quali procedimenti meritano di proseguire verso la fase dibattimentale e quali meritano invece di fermarsi perché non si prospetta che l'imputato verrà condannato.

D'altronde giustamente è stato fatto notare come appare sorprendente richiamare il principio b.a.r.d. all'interno di fasi del procedimento in cui l'indagato o l'imputato non hanno ancora avuto modo di sviluppare adeguatamente le loro facoltà difensive⁸⁶, specie per quel che riguarda la fase delle indagini preliminari.

Inoltre, la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio trova naturale sede nella fase processuale dove la prova viene formata secondo il metodo epistemologico che attualmente la scienza e l'esperienza ci forniscono, ossia il contraddittorio nelle forme dell'esame incrociato, il quale non trova applicazione neanche in udienza preliminare per espressa previsione dell'art. 422, 3° comma, c.p.p., richiamato anche dall'art. 441, 6° comma, c.p.p. in caso di integrazione probatoria disposta dal giudice a seguito di giudizio abbreviato, disposizioni sulle quali il legislatore non è intervenuto.

Le argomentazioni a sostegno della regola decisoria della "sostenibilità dell'accusa in giudizio" hanno portato il legislatore alla modifica della regola di giudizio per archiviare, sostituendo all'attuale formula quella della "ragionevole previsione di condanna", con ciò differendo dall'opzione scelta dalla Commissione Lattanzi, in cui era parso condivisibile imporre l'archiviazione e il non luogo a procedere «laddove fosse emerso che gli elementi acquisiti non erano tali da determinare la condanna».

⁸⁶ MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti dell'attivi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, cit., 26.

La differenza tra le due formule risalta ove si consideri che l'eliminazione dell'elemento predittivo avrebbe certamente degradato il profilo prognostico della decisione del giudice esaltando quello diagnostico.

Tuttavia, tale lettura non trova conferma nella Relazione finale della Commissione, dove prevale una regola di valutazione che tende ad equilibrare i due profili.

Si legge infatti che «il pubblico ministero sarà chiamato a esercitare l'azione penale solo quando gli elementi raccolti risultino - sulla base di una sorta di "diagnosi prognostica" - tali da poter condurre alla condanna dell'imputato secondo la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, tanto in un eventuale giudizio abbreviato, quanto nel dibattimento.

Al contrario, laddove il quadro cognitivo si connoti per la mancanza di elementi capaci di sorreggere una pronuncia di condanna, il pubblico ministero dovrà optare per l'inazione».

In sostanza il giudizio di cui all'art. 533 c.p.p. si palesava già nella fase delle indagini; ne consegue che il rinvio a giudizio avrebbe dovuto essere pronunciato in assenza di ragionevoli dubbi circa la colpevolezza dell'imputato.

Va da sé che tale regola di giudizio avrebbe di fatto minato la centralità del processo per spostarla verso fasi antecedenti, richiedendo una pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio anche in una fase in cui non sia stata ancora formulata l'imputazione⁸⁷.

Di converso, neanche si può ritenere ragionevolmente prevedibile la condanna (attraverso un ragionamento apodittico e lontano dall'attuale cultura processual-penalistica italiana) nelle ipotesi in cui il pubblico ministero o il giudice, di fronte a panorami probatori incerti, considerino ragionevole che dal successivo dibattimento possano derivare contributi idonei a superare le anzidette incertezze circa la responsabilità dell'imputato⁸⁸.

E' facile intuire, come tale impostazione nasconderebbe un ritorno del criterio della utilità del dibattimento, a nulla rilevando il cambio della regola di giudizio, che formalmente sarebbe quella della ragionevole previsione di condanna mentre nella sostanza rimarrebbe quella della sostenibilità dell'accusa in giudizio.

⁸⁷ MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, cit., 24.

⁸⁸ MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, cit., 27.

Ictu oculi la regola di giudizio, certamente non condivisibile, sembra ispirarsi alla teoria della condanna probabile, che evoca necessariamente un giudizio di natura probabilistica, in quanto «il ragionamento che impone una previsione è necessariamente probabilistico»⁸⁹.

Per l'importanza che riveste, resta da domandarsi in questa sede quando una condanna è prevedibile e, di conseguenza, quando essa non lo sia.

La prevedibilità fa riferimento a ricorsi storici, secondo cui ciò che è successo in passato potrebbe ripetersi in futuro.

A tal fine possono essere usati il modello induttivo o quello deduttivo.

Il primo fonda la propria ragione sui precedenti giurisprudenziali: ad esempio se 10 sentenze su 100 dicono che in caso di x allora si applica y in futuro ci sarà il 10% di possibilità che il giudice nel caso x applicherà y.

Tuttavia, il modello induttivo non può essere utilizzato per una serie di ragioni.

La prima è che il giudice chiamato ad operare in un sistema di *civil law* non è obbligato a conformarsi al precedente giurisprudenziale; in secondo luogo tale modello può essere utilizzato solo per questioni su cui siano presenti un numero considerevole di precedenti, ma anche se così fosse nulla vieta che i precedenti rappresentino degli errori, e un errore ancorché ripetuto più volte rimane sempre tale; infine, una sentenza non si basa sul numero dei precedenti a favore dell'una o dell'altra soluzione, ma sulla qualità dei percorsi logico-giuridici adottati⁹⁰.

Al contrario, il modello deduttivo si basa principalmente sull'applicazione della legge ed è quindi più conforme al sistema processuale italiano, secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge stessa (art. 101, co. 2 Cost.). Si farà riferimento quindi alle regole dettate dagli articoli 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi)⁹¹.

In sostanza lo standard da applicare è quello della probabilità cruciale, ossia il criterio del “più probabile che non” secondo la formula $P(c) > 50\%$ (probabilità P di condanna C maggiore del 50%).

⁸⁹ INTRIERI - VIOLA, *Ragionevole previsione di condanna e giustizia predittiva: una modesta proposta per la riforma dell'art. 425 c.p.p.*, in www.giustiziasieme.it, 1° febbraio 2022.

⁹⁰ INTRIERI - VIOLA, *Ragionevole previsione di condanna e giustizia predittiva: una modesta proposta per la riforma dell'art. 425 c.p.p.*, *op. cit.*

⁹¹ INTRIERI - VIOLA, *op. cit.*

Il giudice deve prevedere, ossia effettuare una prognosi sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (e non accertare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio); la prognosi relativa al principio b.a.r.d. deve tradursi in uno standard superiore al 50% rispetto all'ipotesi contrastante in quanto una previsione siffatta non può non essere superiore al 50%.

Di conseguenza previsioni che vadano al di sotto di tale soglia dovranno portare alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (o all'archiviazione del procedimento).

Se la difesa, ad esempio, prospetta ipotesi alternative che sono equivalenti a quelle dell'accusa il g.u.p. deve prosciogliere.

In estrema sintesi, pensare che per effetto della modifica della regola di valutazione le sentenze di non luogo a procedere e le archiviazioni subiranno un considerevole aumento dimostra un eccesso di ottimismo, in quanto nonostante la restrizione del filtro la regola della ragionevole previsione di condanna difficilmente consentirà di ottenere i risultati sperati⁹².

4. *L'udienza predibattimentale e le sue criticità.* L'udienza predibattimentale per i reati con citazione diretta a giudizio rappresenta uno degli aspetti più significativi della riforma.

L'udienza di cui trattasi, che dovrebbe rappresentare un ulteriore filtro onde evitare che processi non sorretti da ipotesi accusatorie congrue giungano in dibattimento, presenta non pochi aspetti discutibili che, a tratti, mal si conciliano con l'idea di un processo penale giusto confacente all'ottica accusatoria.

Orbene, in disparte ogni considerazione in merito alla reale efficacia decongestionante del carico giudiziario, stante la difficoltà di una comparazione tra l'appesantimento del carico giudiziario conseguente alla previsione di un giudizio predibattimentale anteposto ad ogni reato a citazione diretta e la defla-

⁹² DEL COCO, *La verifica preliminare dell'accusa*, in "Riforma Cartabia" e rito penale. *La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, cit., 178 ss.; PISTORELLI, *Riforma del processo penale: le direttive di intervento in materia di indagini preliminari e udienza preliminare*, in *Il penalista*, 8 ottobre 2021; Senza pretesa alcuna di esaustività, in relazione al solo mese di approvazione dello Schema di decreto legislativo: CIAMPI, *Anamorfosi della rinnovazione istruttoria in appello*, in *questa Rivista*, 2022, 2; CECCHI, *Osservazioni intorno alla "ragionevole previsione di condanna"*, in *questa Rivista*, 2022; DELLA TORRE, *La crisi dell'appello penale nel prisma della statistica giudiziaria*, in *questa Rivista* 2022; GAETA, *Inseguendo l'Europa. La riforma delle indagini preliminari tra problemi risolti e irrisolti*, in *questa Rivista* 2022; MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, ivi; VALENTINI, *The untouchables: la fase delle indagini preliminari, l'ufficio del pubblico ministero e i loro misteri*, in *questa Rivista* 2022.

zione consequenziale alla efficacia selettiva del filtro e, quindi, al minore afflusso dibattimentale che ne conseguirebbe⁹³, il criterio in esame non è esente da critiche soprattutto in ottica costituzionale.

Appare, in prima battuta, censurabile la prospettazione di filtri diversificati nell'accesso al dibattimento, gli uni sottesi al rinvio a giudizio in relazione ai reati soggetti all'udienza preliminare, gli altri sottesi all'approdo alla fase propriamente dibattimentale in relazione ai reati da citazione diretta: l'eterogeneità delle rispettive *regulae iuris*, invero, nel diversificare le condizioni di accesso al dibattimento, sembra introdurre un'irragionevole disparità di trattamento non giustificabile.

Tale considerazione è giustificata dal fatto che il filtro, apparentemente di maggiore garanzia, perché capace di assicurare una più intensa capacità filtrante, è previsto in relazione ai reati che esprimono una minore gravità, assistiti da trattamenti edittali di minore severità.

La giurisprudenza costituzionale, invero, se da un lato ha reiteratamente ratificato la compatibilità costituzionale di disposizioni procedurali che regolino l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercitare l'azione penale⁹⁴, limitandola in accordo a canoni certi e razionali⁹⁵, ha bandito soluzioni che, nel regolare l'esercizio di quell'azione, si traducano in irragionevoli disparità di trattamento, posto che l'obbligatorietà dell'azione penale è prescrizione costituzionale volta ad assicurare - tanto l'indipendenza della magistratura, quanto soprattutto - l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge⁹⁶.

Inoltre, la previsione del filtro predibattimentale, si rivela discutibile per la vanificazione dei controlli al corretto, e non apparente, esercizio dell'azione penale, tema sul cui sfondo si agita, una volta di più, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale⁹⁷.

⁹³ Esprime perplessità sul punto anche LA ROCCA, *La prima delega del decennio*, cit., 16.

⁹⁴ Corte cost., n. 71 del 1996, in *Giur. cost.*, 1996, 669.

⁹⁵ Corte cost., n. 104 del 1974, in *Giur. cost.*, 1974, 751.

⁹⁶ Corte cost. sent. 7 marzo 1996 cit.; *Id.*, n. 88 del 1991, in *Cass.* 1991, 207; *Id.*, n. 121 del 2009, in *Giur. cost.* 2009, 1131.

⁹⁷ Tutto ciò anche in relazione alla mancata previsione di prerogative istruttorie, in capo al giudice, che possano porre riparo ad un insufficiente sforzo investigativo del pubblico ministero, tradendo, anche per questa via, un'inaccettabile distonia rispetto al procedimento di archiviazione - cui, negli esiti, il filtro in esame appare assimilabile -, il cui iter contempla di contro efficaci strumenti di reazione - disponibili anche d'ufficio - rispetto ad una richiesta di inazione, formulata dalla parte pubblica, che non venga accolta per l'insufficiente provvista informativa raccolta nel corso delle investigazioni.

Ciò che rileva maggiormente, però, è la perplessità in ordine alla regola di giudizio della c.d. “ragionevole previsione di condanna” che appare come una sorta di valutazione anticipata del merito dell’imputazione.

Non può non rilevarsi come una pre-delibazione del merito dell’accusa, dell’intensità prefigurata dalla riforma, può profilarsi di dubbia compatibilità con la presunzione di non colpevolezza, almeno nella declinazione convenzionale del principio, alla luce della giurisprudenza della Corte europea per cui negli stadi processuali intermedi precedenti la sentenza di condanna, la persona accusata non deve essere presentata come colpevole⁹⁸.

Si profila, chiaramente, il contrasto tra la disposizione in commento e la presunzione di non colpevolezza, intesa quale regola di giudizio, in quanto il vaglio demandato al giudice predibattimentale non sembra alterare in alcun modo la fisiologica distribuzione dell’onere probatorio tra le parti né, del resto, sembra introdurre nel giudizio elementi probatori precostituiti a favore della parte pubblica; non appare invero insuperabile l’obiezione per cui un sistema che configurasse, quale condizione di celebrazione del giudizio, un pre-giudizio di colpevolezza nei confronti dell’imputato, si rivelerebbe radicalmente incompatibile con l’art. 27, co. 2, Cost., in quanto il dibattimento «da luogo in cui l’accusa è tenuta a dimostrare la colpevolezza dell’imputato, diverrebbe la sede in cui quest’ultimo deve dimostrare la propria innocenza»⁹⁹: invero, i caratteri costitutivi del giudizio dibattimentale, quale luogo originario di formazione della prova, tendenzialmente impermeabile all’ingresso degli elementi raccolti nelle precedenti fasi, assicurano che l’istruzione dibattimentale, innanzi a un giudice ignaro delle acquisizioni pregresse, non sia

⁹⁸ Cfr., testualmente, Corte EDU 15 ottobre 2013, Gutsanovi c. Bulgaria, secondo cui «existe une différence fondamentale entre le fait de dire que quelqu’un est simplement soupçonné d’avoir commis une infraction pénale et une déclaration avançant, en l’absence de condamnation définitive, que l’intéressé a commis l’infraction pénale pour laquelle il a été inculpé». Sul punto, v. MAZZA, *Presunzione d’innocenza e diritto di difesa*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 1408. Quanto alle prospettive euromunitarie – in attesa dell’attuazione della direttiva 9 marzo 2016 n. 2016/343/UE “sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione” che ha recepito sul punto le indicazioni della Carta convenzionale – v. VALENTINI, *La presunzione d’innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, 193; VASTA, *Presunzione d’innocenza e pubblicità extraprocessuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 1063.

⁹⁹ DI BITONTO, *Gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 comma I c.p.p. e decreto che dispone il giudizio: torna in auge la giurisprudenza meno garantista*, in *Cass. pen.*, 2001, 3491; in termini analoghi, v. PRESUTTI, *Presunzione di innocenza e regole di giudizio in sede di archiviazione e di udienza preliminare*, in *Cass. pen.*, 1992, 1367; GAITO - LANDI, *“L’altare e le (forse inevitabili) vittime”*. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia, in *questa Rivista Speciale Riforma Cartabia*, 2022 n°2 p. 17.

derubricata a fase di incubazione della condanna, non essendo in alcun modo pregiudicata dalle valutazioni conclusive dell'udienza preliminare e conservando intatta la propria centralità gnoseologica; considerazioni analoghe, a fortiori, possono essere evidentemente svolte con riguardo al filtro - a maglie più larghe - previsto per l'udienza preliminare.

E' innegabile ritenere ciò che risulterebbe agli occhi di un profano attraverso una visione pragmatica del principio riformatore.

Motivare sulla ragionevole previsione di condanna, equivale a condizionare pesantemente il giudice del dibattimento.

L'alta opinabilità dell'espressione 'ragionevole previsione di condanna' (al pari della locuzione 'idoneità a sostenere l'accusa in giudizio') rende il discorso «fumoso ed equivoco quando si cerca di dare un contenuto preciso al parametro di riferimento da utilizzare»¹⁰⁰.

In altre parole, con la riforma, procedere al dibattimento significherà per l'imputato accettare di dover a priori dimostrare la propria innocenza¹⁰¹ ed estraneità ai fatti (dinanzi ad un giudice il cui convincimento è già stato in parte condizionato¹⁰²), a fronte di una accusa che agli atti risulta, giudizialmente, «prevedibilmente» fondata¹⁰³.

In questo senso, può dirsi che la legge «non offre criteri di concreta operatività della regola di giudizio»¹⁰⁴; e, in mancanza di istruzioni di metodo «su come "maneggiare" la regola»¹⁰⁵ tutto è in ultima istanza rimesso alla «prudenza applicativa dei giudici chiamati a darvi riscontro»¹⁰⁶.

¹⁰⁰ CALAMANDREI, *Criteri di giudizio*, cit., 1.

¹⁰¹ GAITO - LANDI, "L'altare e le (forse inevitabili) vittime". *Osservazioni sul processo penale à la Cartabia*, op. cit. p. 17.

¹⁰² DANIELE, *Venti di riforma dell'udienza preliminare e del patteggiamento: un subdolo attacco al processo accusatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 5, 80.

¹⁰³ GAITO - LANDI, "L'altare e le (forse inevitabili) vittime". *Osservazioni sul processo penale à la Cartabia*, op. cit.

¹⁰⁴ DINACCI, *Regole di giudizio*, in *questa Rivista* 2013 n°3 cit., 26.

¹⁰⁵ CONTI - QUAGLIANO, *La regola di giudizio*, cit., 342.

¹⁰⁶ ALVINO, *Il controllo giudiziale dell'azione penale*, cit., 38. Sul punto, v. anche DANIELE, *Il vaglio preliminare dell'accusa*, cit., 1016 e LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia"*, cit., 28. Ieri come oggi, insomma, «inevitabilmente, la fisionomia che l'udienza preliminare verrà ad assumere dipenderà in modo decisivo dalla lettura che la prassi darà delle nuove disposizioni» (PERONI, *I nuovi epiloghi*, cit., 1216); e ciò altresì perché «the most successful norms are not just externally established and maintained: the most successful norms are internalized» (SUROWIECKY, *The Wisdom of Crowds*, New York, 2005, 95).

Malgrado il suo obiettivo precipuo, il criterio di giudizio introdotto non persuade affatto poiché, rapportandosi anzitempo al concetto di colpevolezza, si presta a “marchiare” con una sorta di “lettera scarlatta” un imputato ancora presunto innocente¹⁰⁷.

5. *Conclusioni.* La riforma entrata in vigore suscita non pochi dubbi in ordine alla sua concreta essenza.

Le perplessità hanno origine già nella proposta di riforma dell’allora Ministro Bonafede, la quale, anziché prevedere ipotesi normative volte ad esaltare effettivamente la necessità di ragionare in ottica deflattiva, ha reso ancor più farraginoso un meccanismo che da sempre è parso discutibile.

Il raggiungimento del fine che la riforma si prefigge di ottenere, è, ovviamente, tutto da verificare in quanto la reale capacità deflattiva della nuova regola di valutazione verrà dimostrata solo dopo le prime concrete applicazioni¹⁰⁸.

Ad ogni modo, non può sottacersi la circostanza che vede il codice di procedura penale mostrarsi con una certa rigidità verso i provvedimenti suscettibili di portare alla chiusura del procedimento, a differenza dei provvedimenti che lo spingono verso fasi successive.

Pensiamo all’obbligo per il pubblico ministero di motivare la richiesta di archiviazione ma non la richiesta di rinvio a giudizio; o all’obbligo per il giudice di motivare il provvedimento di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere ma non il decreto di rinvio a giudizio.

¹⁰⁷ TRABACE, *L’udienza predibattimentale che verrà*, in *questa Rivista* 2022 n°2 speciale riforma Cartabia: L’«effetto stigmatizzante» della regola di giudizio introdotta è censurato da DEL COCO, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere*, cit., 88: secondo l’A., «è di intuitiva evidenza che la carica simbolica, in termini di “pre-giudizio”, implicata dalla previsione di condanna è talmente elevata da rischiare di rinfocolare i fantasmi dell’incostituzionalità, alla luce del principio della presunzione di non colpevolezza. Il pericolo concreto è quello di caricare il decreto che dispone il giudizio di una ipoteca troppo pesante per l’imputato, dalla quale quest’ultimo potrebbe emanciparsi solo optando in favore di un rito alternativo». In toni critici, si esprime anche AMODIO, *Filtro «intraneo» e filtro «estraneo»*, cit., 18 e 21 ss., che, dopo aver definito la formula in discussione «ridondante [,] incongrua» e «costruita su una ingegneria processuale poco plausibile», auspica la soppressione della stessa e la riconferma della regola di giudizio di cui all’attuale art. 425 c.p.p. Entusiasta parrebbe invece GIALUZ, *La dellazione processuale e sostanziale*, cit., 309.

¹⁰⁸ ALVINO, *Rifondazione delle “udienze preliminari” e implicazioni di sistema: riflessioni a prima lettura a margine del recente disegno di legge delega di riforma del processo penale*, in *questa Rivista*, 2020, n°2.

Come è stato osservato¹⁰⁹, decisioni di questo tipo, denotano un intrinseco elemento di discrezionalità¹¹⁰ in capo all'organo chiamato a decidere che, probabilmente, nessuna riforma riuscirà mai ad intaccare¹¹¹.

Inoltre, non può non rilevarsi, come l'omologazione tra la regola di giudizio in sede di archiviazione, di udienza preliminare e quella valevole in sede dibattimentale non sia del tutto condivisibile perché significa sostanzialmente snaturare l'udienza preliminare che non è, salvo casi particolari, luogo di accertamento della responsabilità dell'imputato, ma momento di decisione su quali procedimenti meritino il transito dibattimentale.

Stringere le maglie del filtro, rendendo la regola di giudizio dell'udienza preliminare più rigida, è una scelta sicuramente condivisibile¹¹², anche perché è evidente che l'udienza preliminare così come concepita oggi, nella prospettiva limitata di verificare la "non superfluità del dibattimento", non contribuisce di certo alla 'ragionevole durata del processo'¹¹³.

¹⁰⁹ ARCARO, *dalla sostenibilità dell'accusa in giudizio alla ragionevole previsione di condanna: cambia la regola di giudizio per l'archiviazione e il non luogo a procedere*, op. cit.

¹¹⁰ CECCHI "Osservazioni intorno alla ragionevole previsione di condanna", op. cit. p. 29 a tenore del quale: "L'alta opinabilità dell'espressione 'ragionevole previsione di condanna' (al pari della locuzione 'idoneità a sostenere l'accusa in giudizio') rende il discorso «fumoso ed equivoco quando si cerca di dare un contenuto preciso al parametro di riferimento da utilizzare». In questo senso, può dirsi che la legge «non offre criteri di concreta operatività della regola di giudizio»; e, in mancanza di istruzioni di metodo «su come "maneggiare" la regola» valutativo-motivativa, tutto è in ultima istanza rimesso alla «prudenza applicativa dei giudici chiamati a darvi riscontro». Sul punto anche DINACCI, *Regole di giudizio*, op. cit., 26; CONTI - QUAGLIANO, *La regola di giudizio*, cit., 342; ALVINO, *Il controllo giudiziale dell'azione penale*, cit., 38. Sul punto, v. anche DANIELE *Il vaglio preliminare dell'accusa*, cit., 1016 e LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia"*, cit., 28. Ieri come oggi, insomma, «inevitabilmente, la fisionomia che l'udienza preliminare verrà ad assumere dipenderà in modo decisivo dalla lettura che la prassi darà delle nuove disposizioni» (PERONI, *I nuovi epiloghi*, cit., 1216); e ciò altresì perché «*the most successful norms are not just externally established and maintained: the most successful norms are internalized*» (SUROWIECKY, *The Wisdom of Crowds*, New York, 2005, 95).

¹¹¹ DEL COCO, *La verifica preliminare dell'accusa, in "Riforma Cartabia" e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, cit., 178 - 179.

¹¹² SCALFATI, *Giustizia penale e sistema produttivo: non prevalga solo l'idea di accorciare i tempi del processo*, in *Processo penale e giustizia*, 2021, fasc. 3, 503-506.

¹¹³ SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia tra una possibile sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, op. cit. p. 24, il quale su una disamina dell'effettiva utilità dell'udienza preliminare così si esprime: "(...)Detto altrimenti, il pericolo insito nella riforma è rappresentato dalla possibilità che il filtro dell'udienza preliminare continuerà ad essere inteso ancora in modo superficiale, lasciando approdare alle fasi processuali successive procedimenti assolutamente privi di spessore probatorio (...)".

Irrigidire troppo la regola di giudizio, però, può far correre il rischio opposto, influenzando il convincimento del giudice tanto da incidere sull'esito del processo.

La nuova prospettiva omologa la prognosi di colpevolezza con la regola di giudizio sottesa alla decisione di condanna, con conseguenti rischi di sviluppare forme di accertamento semplificate¹¹⁴, con ciò generando pesanti pressioni sull'imputato, che si vedrebbe costretto ad optare per un rito alternativo¹¹⁵.

Ma a prescindere da queste giuste preoccupazioni, la storia del processo penale dal 1988 ad oggi dimostra che, se si vuole rendere efficiente e più spedito il procedimento, non è sufficiente modificare le regole di giudizio. Andrebbe sperimentata qualche strada alternativa e soprattutto nuova.

In particolare, è stata già proposta una modifica della fase successiva alle indagini preliminari, convertendo l'udienza preliminare in un'udienza allo stato degli atti caratterizzata dalla soppressione del potere del giudice di indicare al pubblico ministero ulteriori indagini (421 *bis* c.p.p.) e di disporre l'assunzione di nuove prove (422 c.p.p.), e dall'abrogazione dell'art. 423 c.p.p. in tema di modifica dell'imputazione¹¹⁶.

¹¹⁴ SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia tra una possibile sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, op. cit. p. 2 il quale sulle prime considerazioni della riforma ritiene: "Si tratta di modifiche di non poco rilievo posto che ne risulta trasformato in maniera significativa l'attuale assetto del sistema processuale penale. Non a caso, alcuni autori, con considerazioni che ci sentiamo in parte di condividere e su cui ritorneremo, hanno sostenuto che «porre direttamente la condanna come oggetto di valutazione è il triste segnale di un processo il cui asse è irrimediabilmente spostato verso la fase delle indagini» ovvero che il disegno riformatore contiene "un radicale ripensamento dei parametri per l'esercizio dell'azione penale e della regola di giudizio che governa la sentenza di non luogo a procedere, nonché una diversa e tutt'altro che neutra distribuzione del carico dibattimentale tra giudice monocratico e giudice collegiale, finendo per immaginare un diverso assetto tra le fasi del processo e, in definitiva, un modello assai diverso da quello dell'impianto codicistico originario, nel quale la verifica dibattimentale dell'accusa dovrebbe assumere il carattere dell'eccezionalità". Si impone, dunque, un'articolata riflessione su queste novità presenti nella futura riforma per individuare quali siano le conseguenze (desiderate o meno) che possono derivarne ed indicare i criteri per superare le criticità che sono destinate ad emergere.; Sul punto anche FERRUA, *Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *DisCrimen*, 2021, 2, 66, con riferimento a proposte di riforma dal contenuto analogo a quella attualmente *in itinere*; PISTORELLI, *Riforma del processo penale*, cit., 4.

¹¹⁵ DEL COCO, *Rimaneggiamento delle regole per non procedere: archiviazione e udienza preliminare*, in www.processopenaleegustizia.it; DEL COCO, *La verifica preliminare dell'accusa*, in *"Riforma Cartabia" e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, cit., 178.

¹¹⁶ ORLANDI, *Riforma della giustizia penale: due occasioni mancate e una scelta ambigua in tema di prescrizione*, in www.discrimen.it, 16 luglio 2021, 3.

Tale proposta, però, finalizzata a snellire una fase già di per sé poco animata, renderebbe ancor meno utile l'udienza preliminare.

Inoltre, nell'attuale disciplina, c'è un dato che inevitabilmente milita a favore del rinvio a giudizio. Come si evince dalla lettura del codice di rito, il decreto che dispone il giudizio non deve essere motivato mentre la sentenza di non luogo a procedere dev'essere "sommariamente" motivata, come richiesto dall'art. 425 c.p.p..

Concretizzando, di fronte ad un carico di lavoro particolarmente intenso, il magistrato che riveste le funzioni di giudice dell'udienza preliminare, avendo due opzioni, tra cui solo una da motivare, quale sceglierà in caso di dubbio? Di fronte all'alternativa decreto/sentenza, vi è il fondato e concreto timore che il G.u.p. si orienterà quasi sicuramente verso il primo provvedimento perché immotivato¹¹⁷, inoppugnabile e, quindi, tendente a gravare meno sul suo carico di lavoro¹¹⁸.

Per elidere tale situazione, secondo alcuni sostenitori, volendo davvero dare un peso specifico all'udienza preliminare, bisognerebbe spingersi fino ad introdurre l'obbligo di motivare il rinvio a giudizio o, più radicalmente, in alternativa, eliminare l'udienza filtro¹¹⁹.

Il giudice dell'udienza preliminare non potrebbe sottrarsi all'onere motivazionale semplicemente rinviando a giudizio, e quindi gli sarebbe più difficile nascondere le sue eventuali incertezze in merito alla probabilità della colpevolezza.

Non può non evidenziarsi, però, come una soluzione del genere determinerebbe delle conseguenze notevoli.

¹¹⁷ TRIGGIANI, *Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica prefigurata nella proposta di riforma della "Commissione Lattanzi"*, in questa *Rivista* anno 2021 n°2 p.12.

¹¹⁸ FERRUA, *Appunti critici sulla riforma del processo penale secondo la Commissione Lattanzi*, in www.discrimen.it, 12 luglio 2021, 3; MARZADURI, *La riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri predibattimentali: effetti deflativi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, cit., 15.; CECCHI "Osservazioni intorno alla ragionevole previsione di condanna" in questa *Rivista op. cit.* p. 25.; DEL COCO, *Rimaneggiamenti*, cit., 89 («Il giudice dell'udienza preliminare, nei casi dubbi, preferisce fare da "passacarte" al giudice del dibattimento attraverso l'adozione di un provvedimento "a costo zero" in termini di motivazione»).

¹¹⁹ DANIELE, *L'abolizione dell'udienza preliminare per rilanciare il sistema accusatorio*, in sistema penale n°1/2021 (*web*). Cfr. sul punto anche la proposta di Legge avanzata alla camera dei deputati il 12 dicembre 2017 ove è stato assegnato alla Commissione Giustizia il d.d.l. C. 4580, presentato dall'on. Di Lello il 10 luglio 2017, recante: "Modifiche agli articoli 424 e 429 del codice di procedura penale, in materia di motivazione nel giudizio dell'udienza preliminare".

Si innescherebbe una metamorfosi dell'udienza preliminare, la quale si tramuterebbe in un primo grado di giudizio fondato sugli elementi conoscitivi raccolti unilateralmente dall'accusa nel corso delle indagini.

Il dibattimento, dal canto suo, diventerebbe una prima forma di impugnazione¹²⁰, a cui seguirebbero le altre già attualmente previste.

Il sistema, in questo modo, assumerebbe tratti inquisitori: la formazione sincronica della prova, nel contraddittorio dibattimentale, verrebbe soppiantata dalla dilatazione dell'istruzione in varie fasi e dalla revisione continua delle decisioni da parte di organi superiori¹²¹.

La conseguenza ulteriore e forse più evidente sarebbe anche il condizionamento che un rinvio a giudizio motivato eserciterebbe sul giudice del dibattimento.

La fase del giudizio, da sede elettiva delle attività istruttorie, assumerebbe per la difesa il ben più limitato compito di confutare il provvisorio accertamento di colpevolezza effettuato in udienza preliminare.

Il condizionamento finirebbe per incidere anche sulla fase cautelare.

Preme rilevare, soprattutto per quel che riguarda la fase cautelare, che il margine di errore sale significativamente rispetto ad altre decisioni, in quanto la provvisorietà degli elementi da un lato e la mancanza di contraddittorio dall'altro, portano il giudice a decidere sulla base di dati qualitativamente scarsi rispetto a quelli a disposizione non solo del giudice del dibattimento ma anche di quello dell'udienza preliminare.

Comunque, in presenza di un rinvio a giudizio tale da certificare la probabilità della condanna con un'apposita motivazione, infatti, non si comprende come si potrebbe continuare a riproporre l'interpretazione, opportunamente adottata dalla Sezioni Unite nel 2002¹²², secondo la quale il decreto che dispone il giudizio non dovrebbe avere la capacità di assorbire la valutazione della presenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p..

¹²⁰ FERRUA, *La prova nel processo penale*, vol. I, *Struttura e procedimento*, II ed., Giappichelli, 2017, p. 119; CARNELUTTI, *La malattia del processo penale italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 1962, 5 ss., il quale già rilevava che, assegnando anche al procedimento preliminare il fine di accertare la verità «il dibattimento si riduce a una specie di controllo del giudizio pronunciato in esito alla fase preliminare».

¹²¹ Su tale peculiarità dei sistemi inquisitori, v. ILLUMINATI, *Modello processuale accusatorio e sovraccarico del sistema giudiziario*, in *Rev. bras. de Direito processual penal*, 2018, f. 4, p. 542.

¹²² Cass., Sez. un., 26 novembre 2002, Vottari, in Rv. 222603, in *Guida dir.*, 2003, f. 5, p. 91.

Complessivamente, per arginare tali pericoli, servirebbe veramente a poco introdurre il divieto di inserire la motivazione del rinvio a giudizio nel fascicolo per il dibattimento¹²³.

La consapevolezza della presenza di una prognosi motivata circa la probabilità della colpevolezza, ha una potenzialità intrinseca volta ad incidere, influenzandolo, sul convincimento del giudice dibattimentale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il nuovo istituto risulta verosimilmente del tutto inidoneo¹²⁴ a conseguire gli obiettivi di celerità, efficienza e garanzia alla base della specifica innovazione e, più in generale, del disegno riformatore¹²⁵.

L'auspicio, quindi, concordemente a quanto ritenuto da dottrina¹²⁶ più avveduta, è che nel prosieguo o in futuro possa esserci un'attenta riformulazione della nuova previsione normativa sebbene una rendicontazione sia obbiettivamente calendarizzata al 2026¹²⁷.

¹²³ CAMON, *La motivazione del rinvio a giudizio*, in *Foro it.*, 1995, II, c. 180.

¹²⁴ CECCHI "Osservazioni intorno alla ragionevole previsione di condanna", *op. cit.* p. 28.

¹²⁵ CECCHI "Osservazioni intorno alla ragionevole previsione di condanna", *op. cit.* p. 22, il quale sull'effettivo funzionamento della riforma: "E veniamo ora alla seconda domanda: quella sul "se le modifiche che si vogliono introdurre serviranno davvero a cambiare le cose". A questo interrogativo, di carattere prospettico, è in apparenza più difficile rispondere. Diciamo che è apparentemente più difficile fornire una risposta perché si ha a che fare con una previsione futura, che - in quanto tale - è incerta e non totalmente prevedibile, né giudicabile con lo stesso rigore col quale è possibile esprimersi rispetto ad accadimenti passati, ormai verificatisi e pertanto storicamente palpabili e più o meno misurabili. Epperò, giustappunto la proiezione storica del fenomeno può darci una mano a rispondere"; Sul tratto storicistico delle cose, appartenente anche ai fenomeni giuridici in quanto aspetto caratteristico di ogni ente, suggestivamente SATTA, L'Università di Trieste nella luce delle libertà democratiche (relazione inaugurale del Prorettore Prof. Salvatore Satta, 25 novembre 1945), Trieste, 1945, 7 ci ricorda che «gli istituti, come gli uomini, cercano affannosamente nel tempo i loro quarti di nobiltà, e spesso rimediano con la tradizione al difetto di presenti virtù».

¹²⁶ TRIGGIANI, *Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica prefigurata nella proposta di riforma della "Commissione Lattanzi"*, in *questa Rivista op. cit.*; Cfr. sempre sul punto TRIGGIANI atti del convegno annuale A.S.P.P. Associazione tra gli studiosi del processo penale "G.D. Pisapia" "Il processo penale alla luce della Riforma Cartabia" intervento del 22 ottobre 2022 presso Università di Foggia "L'udienza predibattimentale monocratica luci e ombre".

¹²⁷ GAITO - LANDI, "L'altare e le (forse inevitabili) vittime". *Osservazioni sul processo penale à la Cartabia*, *op. cit.* p.5; In argomento, anche CARTABIA, *Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un'impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l'Europa, per la ripresa del Paese, in www.sistemapenale.it.* Si precisa che «Il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'U.E. nonché del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che prevedono entro il 2026 la riduzione del 25% della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio. La riduzione dei tempi del processo penale, attraverso una riforma organica come quella oggetto dello sche-

ma di decreto legislativo, è altresì funzionale a completare il percorso di riforma avviato con le disposizioni immediatamente precettive della legge n. 134/2021 (art. 2) e, in particolare, con quelle che hanno introdotto l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione».